

O.d.G. del 7/08/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 72/2009

del 07/08/2009

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**DECISIONI GIUDIZIARIE SUI RICORSI DEGLI EX AMMINISTRATORI DELL'AMAT AVVERSO LA REVOCA DEL MANDATO. SIG. DOMENICO ABRESCIA. DETERMINAZIONI.**

Ufficio proponente:

**ALLEGATI/NOTE (in copia):**

- 1) Atto di citazione Sig. Abrescia del 06/02/2006;
- 2) Sentenza n° 922 del 24/04/2009;
- 3) Nota Avv. Emilio Battaglia, prot. n° 13'713;
- 4) Nota Avv. Nardelli del 03 agosto 2009, prot. n° 14'670;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decide:
  - 1) la revoca immediata del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. composto dai sigg.ri:
    - Sig. Enzo Manco - Presidente;
    - Dott. Domenico Abrescia - Vice-Presidente;
    - Arch. Carlo Boschetti - Componente;
    - Sig. Alberto Messinese - Componente;
    - Dott. Ugo Fortunato Troncone - Componente;
    - Sig. Antonio Citrea - Componente;
    - Dott. Massimiliano Russo - Componente;
    - Sig. Antonio Ranucci - Componente;
    - Sig. Francesco Ippolito - Componente.
  - 2) la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
    - Sig. Enzo Manco - Presidente;
    - Dott. Saverio Creazzo - Vice Presidente;
    - Dott.ssa Marina Riberti - Componente
    - Avv.to Donato Salinari - Componente;
    - Dott. Pietro Lospinuso - Componente;

- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A., a seguito della mancata accettazione della nomina da parte dell'Avv.to Donato Salinari e del Dott. Pietro Lospinuso, dispose:
  - 1) la ratifica della nomina del dott. Giuseppe Bianco, in sostituzione di uno dei componenti rinunciatari, operata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n° 1 del 16/01/2006, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Sociale e ai sensi dell'art. 2386 del c.c., giusta segnalazione del Socio Unico Comune di Taranto;
  - 2) l'elevazione a 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A.;
  - 3) la nomina, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., dei signori Ugo Troncone, Antonio Ranucci ed Antonio Citrea, considerato che essi figuravano tra i precedenti amministratori revocati con deliberazione del 15/11/2005 che nel corso di tale seduta votarono a favore della ratifica dell'atto di intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente dell'AMAT S.p.A..
- Con atto di citazione notificato in data 06/02/2006, il sig. Domenico Abrescia, rappresentato dall'avvocato Enzo Sapia, convenne l'AMAT S.p.A. ed il Comune di Taranto innanzi al Tribunale civile di Taranto, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di Consigliere di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore individuati nella fattispecie del danno patrimoniale, lesione all'immagine e danno esistenziale, per un importo complessivo di € 199'488,46 oltre interessi, rivalutazione e le spese di giudizio;
- Per tale giudizio l'AMAT S.p.A. affidò la sua difesa all'avvocato Nicola Nardelli, che contestò l'assunto della controparte e chiese il rigetto della pretesa attorea;
- Con sentenza n° 922 del 24/04/2009, depositata il 22/06/2009 e notificata il 26/06/2009, il Tribunale di Taranto ha dichiarato il rigetto della domanda proposta dal sig. Domenico Abrescia, condannandolo a rifondere la somma di € 4'605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
- Con nota del 16/07/2009 l'avvocato Emilio Battaglia, in nome e per conto del sig. Domenico Abrescia ha rappresentato la proposta di addivenire ad un bonario componimento della vicenda prima di intentare un nuovo giudizio, poiché il Tribunale adito, con la sentenza n° 922 del 24/04/2009, seppure abbia rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare impugnata per l'Abrescia, non si è espresso in merito alla domanda risarcitoria;
- il legale aziendale Avv. Nicola Nardelli, invitato a declinare le proprie valutazioni in merito alla proposta dell'avvocato Emilio Battaglia, ha espresso parere favorevole alla definizione bonaria della vertenza, auspicando che l'Abrescia riduca le proprie pretese economiche ad un importo di € 40.000,00, con totale compensazione delle spese di giudizio (€ 4'605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali);
- Il parere reso dal legale aziendale si inserisce nel solco delle considerazioni dallo stesso già



formulate in occasione dell'esame delle posizioni degli ex amministratori Boschetti, Ippolito, Russo e Messinese, poi poste a base dell'adozione della deliberazione del C.d.A. n° 64 del 17/07/2009, in favore dei quali il Tribunale di Taranto, con sentenze nn. 922 e 731 del 24/04/2009, ha riconosciuto l'assenza di giusta causa nella delibera assembleare di revoca del Consiglio di Amministrazione ed ha condannato l'AMAT S.p.A. a pagare a ciascuno di essi le somme dovute a titolo di risarcimento per i mancati redditi conseguiti dalla revoca fino alla scadenza naturale del mandato e a rifondere agli stessi parte delle spese di giudizio, oltre a IVA, CAP e spese generali;

- Sintetizzando tutto quanto sopra esposto, si può pertanto rappresentare la seguente situazione riferita al sig. Abrescia:

| Ricorrente             | Esito giudizio                                                                      | Somma complessiva richiesta nella citazione | Indennità mensile spettante per l'espletamento della carica di Vice Presidente | Somma spettante dal 15/11/2005 al maggio 2007 | Somma suggerita dal legale aziendale in vista del bonario Componento (con totale compensazione delle spese di giudizio) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sig. Domenico Abrescia | Rigetto e condanna a rifondere vs. AMAT € 4'605,00 oltre IVA e CAP e Spese Generali | € 199'488,46                                | € 2'537,87                                                                     | € 46'950,59                                   | € 40'000,00                                                                                                             |

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- A voti \_\_\_\_\_

#### DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente del CdA a esprimere un terzo - lavo di definizione transattiva, che prevede la compensazione di una somma massima di € 30'000,00 con compensazione delle spese legali, e rinuncia alla rivalsa delle spese legali da parte dell'AMAT, di importo pari a 4'605,00 € -
- Di chiedere l'inserimento delle passività derivanti dalle transazioni nelle massa passiva dell'OSL -
- Di segnalare alle Corti di Poul le passività -

N° 72 del Registro

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 72 del 07.08.2009

### O G G E T T O

***DECISIONI GIUDIZIARIE SUI RICORSI DEGLI EX AMMINISTRATORI DELL'AMAT AVVERSO LA REVOCA DEL MANDATO. SIG. DOMENICO ABRESCIA. DETERMINAZIONI.***

L'anno duemilanove, il giorno 7 (sette) del mese di Agosto, alle ore 17.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |                  |                     |                 |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | <b>CASATELLO</b>    | Presidente      |
| 2) Dott. Vito    | <b>SANTORO</b>      | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | <b>MATICHECCHIA</b> | Componente      |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decise:
  - 1) **la revoca immediata del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. composto dai sigg.ri:**
    - Sig. Enzo Manco - Presidente;
    - Dott. Domenico Abrescia - Vice-Presidente;
    - Arch. Carlo Boschetti - Componente;
    - Sig. Alberto Messinese - Componente;
    - Dott. Ugo Fortunato Troncone - Componente;
    - Sig. Antonio Citrea - Componente;
    - Dott. Massimiliano Russo - Componente;
    - Sig. Antonio Ranucci - Componente;
    - Sig. Francesco Ippolito - Componente.
  - 2) **la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:**
    - Sig. Enzo Manco - Presidente;
    - Dott. Saverio Creazzo - Vice Presidente;
    - Dott.ssa Marina Riberti - Componente
    - Avv.to Donato Salinari - Componente;
    - Dott. Pietro Lospinuso - Componente;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A., a seguito della mancata accettazione della nomina da parte dell'Avv.to Donato Salinari e del Dott. Pietro Lospinuso, dispose:
  - 1) la ratifica della nomina del dott. Giuseppe Bianco, in sostituzione di uno dei componenti rinunciatari, operata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n° 1 del 16/01/2006, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Sociale e ai sensi dell'art. 2386 del c.c., giusta segnalazione del Socio Unico Comune di Taranto;
  - 2) **l'elevazione a 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A.;**
  - 3) **la nomina, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., dei signori Ugo Troncone, Antonio Ranucci ed Antonio Citrea, considerato che essi figuravano tra i precedenti amministratori revocati con deliberazione del 15/11/2005 che nel corso di tale seduta votarono a favore della ratifica dell'atto di intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente dell'AMAT S.p.A..**
- Con atto di citazione notificato in data 06/02/2006, il sig. Domenico Abrescia, rappresentato dall'avvocato Enzo Sapia, convenne l'AMAT S.p.A. ed il Comune di Taranto innanzi al Tribunale civile di Taranto, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di Consigliere di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore individuati nella fattispecie del danno patrimoniale, lesione all'immagine e danno esistenziale, per un importo complessivo di € 199'488,46 oltre interessi, rivalutazione e le spese di giudizio;
- Per tale giudizio l'AMAT S.p.A. affidò la sua difesa all'avvocato Nicola Nardelli, che contestò l'assunto della controparte e chiese il rigetto della pretesa attorea;

- Con sentenza n° 922 del 24/04/2009, depositata il 22/06/2009 e notificata il 26/06/2009, il Tribunale di Taranto ha dichiarato il rigetto della domanda proposta dal sig. Domenico Abrescia, condannandolo a rifondere la somma di € 4'605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
- Con nota del 16/07/2009 l'avvocato Emilio Battaglia, in nome e per conto del sig. Domenico Abrescia ha rappresentato la proposta di addivenire ad un bonario componimento della vicenda prima di intentare un nuovo giudizio, poiché il Tribunale adito, con la sentenza n° 922 del 24/04/2009, seppure abbia rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare impugnata per l'Abrescia, non si è espresso in merito alla domanda risarcitoria;
- il legale aziendale Avv. Nicola Nardelli, invitato a declinare le proprie valutazioni in merito alla proposta dell'avvocato Emilio Battaglia, ha espresso parere favorevole alla definizione bonaria della vertenza, auspicando che l'Abrescia riduca le proprie pretese economiche ad un importo di € 40.000,00, con totale compensazione delle spese di giudizio (€ 4'605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali);
- Il parere reso dal legale aziendale si inserisce nel solco delle considerazioni dallo stesso già formulate in occasione dell'esame delle posizioni degli ex amministratori Boschetti, Ippolito, Russo e Messinese, poi poste a base dell'adozione della deliberazione del C.d.A. n° 64 del 17/07/2009, in favore dei quali il Tribunale di Taranto, con sentenze nn. 922 e 731 del 24/04/2009, ha riconosciuto l'assenza di giusta causa nella delibera assembleare di revoca del Consiglio di Amministrazione ed ha condannato l'AMAT S.p.A. a pagare a ciascuno di essi le somme dovute a titolo di risarcimento per i mancati redditi conseguiti dalla revoca fino alla scadenza naturale del mandato e a rifondere agli stessi parte delle spese di giudizio, oltre a IVA, CAP e spese generali;
- Sintetizzando tutto quanto sopra esposto, si può pertanto rappresentare la seguente situazione riferita al sig. Abrescia:

| Ricorrente             | Esito giudizio                                                                         | Somma complessiva richiesta nella citazione | Indennità mensile spettante per l'espletamento della carica di Vice Presidente | Somma spettante dal 15/11/2005 al maggio 2007 | Somma suggerita dal legale aziendale in vista del bonario Componimento (con totale compensazione delle spese di giudizio) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sig. Domenico Abrescia | Rigetto e condanna a rifondere vs. AMAT<br>€ 4'605,00 oltre IVA e CAP e Spese Generali | € 199'488,46                                | € 2'537,87                                                                     | € 46'950,59                                   | € 40'000,00                                                                                                               |

- Esaminata la relazione che precede;
- Esaminata la corrispondenza intercorsa con l'Avv. Nicola Nardelli, difensore dell'AMAT S.p.A.;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

**DELIBERA**

- 1)** Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a verificare la possibilità di concordare con la controparte una soluzione transattiva che preveda la corresponsione in favore del Sig. Abrescia di una somma massima di € 30'000,00, con compensazione delle spese legali e rinunzia da parte dell'AMAT alla rivalsa delle spese legali di importo pari a € 4'605,00, come da sentenza del Tribunale;
- 2)** Di predisporre e trasmettere una relazione da inviare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, quantificando il presunto danno erariale;
- 3)** Di inoltrare istanza alla OSL, trattandosi di debito riveniente da fatti pregressi, tesa al riconoscimento del debito (nella misura prevista dalla procedura di risanamento dell'Ente) ed al conseguente inserimento dello stesso nella massa passiva.

L.C.S.

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Pietro Carallo**

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Giuseppe Casatello**



Avv. ENZO SAPIA

VIA ETTORE D'AMORE, 47

74100 TARANTO - 099.7323532

210/ Cronologia  
Imperto atto n. 9, 82  
Taranto, 03 FEB. 2006  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

Atto di citazione ex artt. 2383 e 2377 e ss. cod. civ.

per

il **Signor Domenico ABRESCIA**, residente in Taranto, Via Umbria, n. 57, C.F. BRSDNC 41C13 L049K, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio BATTAGLIA ed Enzo SAPIA, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Taranto, Via Ettore d'Amore, n. 47, giusta procura rilasciata a margine del presente atto,

- attore -

contro

**l'A.M.A.T. S.p.A.** (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), con sede nel Comune di Taranto, Via Cesare Battisti n. 657, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

- società convenuta -

nonché contro

il **COMUNE DI TARANTO**, in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Taranto, a Palazzo di Città.

\*\*\*\*\*

**FATTO**

1. Con delibera del Consiglio Comunale della Città di Taranto n. 259 del 29 settembre 1995, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1999 n. 142, veniva costituita l'Azienda speciale denominata A.M.A.T. "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto".

Successivamente [in attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 422/1997 e della Legge Regione Puglia 25 marzo 1999 n. 13

**DELEGO**  
nella mia qualità  
gli Avv.ti Emili  
BATTAGLIA e Enz  
SAPIA, a rappre-sentarmi,  
difendermi, anch  
disgiuntamente, nel present  
pro-cedimento ed in ogn  
sua fase e grado, anche l  
esecuzione ed op-posizione  
attribuendogli ogni facolt  
di legge, ed espressament  
quella di transiger  
conciliare, incassar  
quietanzare, rinunciare ag  
atti e accettare la rinuncia  
chiamare terzi in caus  
proporre e sollevar  
domande ed eccezioni  
riconvenzionali; pre  
muovere atti con-servativi  
cautelativi; nominar  
revocare e sostituire a s  
altri procuratori.  
Eleggo domicilio presso l  
Studio dell'Avv. Enz  
SAPIA, sito in Taranto, al  
Via Ettore D'Amore n. 47.

*Alessandro*  
i autentica  
TA. 3.2.2006

AMAT S.p.A.  
Presidente  
Delegato  
P  
VP  
D  
DA  
DT  
UC  
UA  
UI  
UE  
UP  
UAG  
US  
UT  
UF-PT  
UF-RG  
2028  
06 FEB. 2006  
Presidente  
- Vice Presidente  
- Direttore Generale  
- Direttore Amministrativo  
- Direttore Tecnico  
- Contabilità/Bilancio  
- Contratti Appalti  
- Informatica  
- Esercizio Movimento  
- Personale  
- Aff.Gen./P.R./Sinistri  
- Segreteria  
- Tecnico  
- Off. Prod. Traffico  
- Off. Rappresentanza

8/12

(recante il "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea", come modificata dalla Legge Regione Puglia 12 aprile 2000 n. 9) e dell'art. 115 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di cui al d.lgs. n. 267/2000], con delibera n. 9 del Consiglio Comunale di Taranto del 12 gennaio 2001, la predetta Azienda speciale è stata trasformata in Società per Azioni, mantenendo la medesima denominazione sociale, conservando tutti i diritti e gli obblighi, nonché subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi del soggetto trasformato (**all. n. 1**).

**2.** Sin dalla sua costituzione, l'intero pacchetto azionario è stato detenuto da un unico socio, rappresentato dal Comune di Taranto.

In particolare nella delibera di trasformazione veniva statuito:

- di fissare in 8.400.000 Euro (pari a Lire 16.229.556.169) il capitale sociale iniziale;
- di dare atto che il valore del suddetto capitale sarà determinato in via definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Taranto alla Società "A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.", quale socio unico della società fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione (.....) è corrispondente a n. 8.400.000 azioni di valore nominale di un Euro cadauna.



- alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal momento di efficacia della trasformazione per la durata di 3 (tre) anni nella persona dei Signori:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| a) Enzo MANCO             | Presidente                           |
| b) Domenico ABRESCIA      | Vice – Presidente                    |
| c) Carlo BOSCHETTI        | Componente                           |
| d) Alberto MESSINESE      | Componente                           |
| e) Ugo FORTUNATO TRONCONE | Componente                           |
| f) Antonio CITREA         | Componente                           |
| g) Massimiliano RUSSO     | Componente                           |
| h) Antonio RANUCCI        | Componente                           |
| i) Francesco IPPOLITO     | Componente (cfr. <b>all. n. 1</b> ). |

Con delibera n. 102 del 31 gennaio 2001, il Sindaco del Comune di Taranto nominava i componenti del Collegio Sindacale dell'A.M.A.T. S.p.A. (**all. n. 3**).

**5.** Con avviso pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 24 novembre 2003, veniva convocata l'Assemblea dell'A.M.A.T. S.p.A., che si teneva, in seconda convocazione in data 13 dicembre 2003, con il seguente ordine del giorno:

1. adempimenti di cui all'art. 13 L.R. 18/2003. Delibera G.C. 546/2003;
2. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. nomina Vice Presidente consiglio di Amministrazione;
4. nomina componenti Consiglio di Amministrazione;



5. nomina Presidente Collegio Sindacale;

6. nomina componenti Collegio Sindacale (all. n. 4).

6. Il primo punto all'ordine del giorno - dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Enzo MANCO, esponeva ai presenti l'avvenuto mutamento del panorama normativo per effetto della Legge 326 del 24 novembre 2003 (cd. legge di riforma del diritto societario) nonché della sentenza n. 4331 del TAR Puglia, Sezione di Bari, depositata il 27 novembre 2003 - veniva rinviato.

Pertanto, nulla veniva deliberato in merito alla modifica dello Statuto.

Con riferimento, invece, all'argomento relativo al rinnovo delle cariche sociali, stante la loro prossima scadenza, prendeva la parola il Vice Sindaco, Dott. Michele TUCCI, in rappresentanza del Comune di Taranto unico azionista, per proporre *"la riconferma dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio"*.

In particolare, il rappresentante del Comune di Taranto individuava le ragioni della riconferma *"in primo luogo, nei risultati che l'A.M.A.T. ha progressivamente raggiunto nel corso di questi ultimi tre anni, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi che gli erano stati affidati dal Consiglio Comunale, al momento della nomina avvenuta nel gennaio 2001, i dati del bilancio 2002 ed i valori tendenziali 2003 lo confermano. Essi costituiscono il riflesso di un'azienda efficiente che, anno dopo anno, ha migliorato i propri parametri ed ha posto al centro della propria attività il*

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini in materia di spostamenti individuali. In termini tecnico economici invece, i risultati di maggior rilievo sono rappresentati dai ricavi della vendita di biglietti e abbonamenti, aumentati nel 2002 a 7.410.781,00 Euro, in crescita del 14,57% rispetto al 2001; dai viaggiatori trasportati nel 2002, circa 14.000.000 contro i 12.300.000 del 2001, con un incremento di 1.700.000 unità, dalla redditività, costituita dal rapporto ricavi/costi, che nel 2002 ha raggiunto la soglia del 30,01% contro un 27,14% del 2001 ed un 25,05% del 2000. **In secondo luogo** l'azienda ha profuso un grande impegno in termini di innovazione dei servizi in favore dei cittadini che ha tenuto conto dei mutamenti avvenuti in questi ultimi anni nel tessuto sociale della città che è tradotto nella adozione del servizio di idrovia, avviato nel luglio scorso ed il servizio biciclette, avviato nel maggio scorso, nella utilizzazione del sistema di telerilevamento satellitare, che sarà presto inaugurato, mentre fra gli obiettivi di medio termine va citato lo studio di fattibilità della metropolitana leggera. Questo impegno è stato ripagato dall'elevato gradimento che la città di Taranto ha dimostrato verso il servizio di idrovia e il servizio di biciclette. **In ultimo** ma non meno importante la azienda A.M.A.T. S.p.A. ha rivelato una capacità di raccordo con la proprietà che ha sostenuto con impegno e partecipazione".

L'Assemblea, pertanto, con delibera del 13 dicembre 2003 confermava l'intero Consiglio di Amministrazione in carica, nominando quali Amministratori della A.M.A.T. S.p.A., dal 12 gennaio 2004 al 12 gennaio 2007, i Signori:



|    |                        |                   |
|----|------------------------|-------------------|
| a) | Enzo MANCO             | Presidente        |
| b) | Domenico ABRESCIA      | Vice – Presidente |
| c) | Carlo BOSCHETTI        | Componente        |
| d) | Alberto MESSINESE      | Componente        |
| e) | Ugo FORTUNATO TRONCONE | Componente        |
| f) | Antonio CITREA         | Componente        |
| g) | Massimiliano RUSSO     | Componente        |
| h) | Antonio RANUCCI        | Componente        |
| i) | Francesco IPPOLITO     | Componente        |

che, tutti presenti, dichiaravano di accettare la carica.

Nel contempo l'Assemblea determinava i compensi da corrispondere ai componenti del C.d.A. deliberando:

- 1) di determinare, a partire dal 12 gennaio 2004 e per la durata dell'incarico, l'ammontare della indennità mensile di carica da corrispondere al Presidente dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., nella misura di 5.075,74 Euro;
- 2) di determinare, a partire dal 12 gennaio 2004 e per la durata dell'incarico, l'ammontare della indennità mensile di carica da corrispondere al Vice Presidente dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., nella misura di 2.537,87 Euro;
- 3) di determinare, a partire dal 12 gennaio 2004 e per la durata dell'incarico, l'ammontare della indennità di carica mensile da corrispondere agli altri componenti il Consiglio

di Amministrazione dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a. nella misura di 2.040,53 Euro;

- 4) di dare atto che l'onere della spesa sarà posto a carico dei bilanci dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

7. Con delibera consiliare n. 102 del 22 dicembre 2003, il Comune di Taranto prendeva atto della intervenuta modifica legislativa in tema di gestione per l'attività di erogazione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 14 d.l. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n. 326/03, e quindi sospendeva la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, varata ai sensi della L.R. 18/02 e della delibera di G.R. n. 248 dell'11 marzo 2003, ed affidava *"in house"* all'AMAT S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale per la durata di 9 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La società sarebbe stata tenuta a garantire una percentuale chilometrica annua pari a quella prevista dal contratto "ponte" rep. n. 7517/2000 di 7.003.255 Km/anno per un corrispettivo annuo pari ad Euro 15.057.685,00 interamente coperto da risorse regionali. Con lo stesso atto si impegnava l'AMAT ad elaborare, entro sei mesi dall'affidamento, un piano di impresa a breve (2 anni) e medio (5 anni) termine in cui venissero prospettati gli obiettivi e le possibili opportunità di modifiche degli assetti aziendali prevedendo anche ipotesi di riordino delle funzioni operative e gestionali.

8. Con delibera del 27 settembre 2004, l'Assemblea straordinaria dell'AMAT S.p.A. decideva *"di apportare le modifiche*



*statutarie con sostanziale riformulazione del testo dello Statuto vigente, anche per adeguarlo alla nuova normativa di diritto societario" (all. n. 5).*

A detto verbale veniva allegato il nuovo Statuto dell'AMAT S.p.A., così come modificato (all. n. 6).

In particolare, il nuovo Statuto prevedeva:

- all'art. 21 che "(...) *gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo*";
- all'art. 25 che "(...) *al consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci ed al Presidente del C.d.A.*";
- all'art. 46 che "(...) *tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 5 del 17.1.03*".

9. Con deliberazione n. 865 del 30 dicembre 2004 la Giunta Comunale di Taranto, previa deliberazione del C.d.A. dell'AMAT S.p.A. n. 68 del 23 dicembre 2004 (all. n. 7), ed in ossequio all'art.

13 della L.R. n. 18/02, incaricava l'AMAT S.p.A. di effettuare tutte le procedure connesse e consequenziali per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario (**all. n. 8**), sulla base delle modalità di esecuzione della cessione, descritte dettagliatamente in premessa.

**10.** Con delibera n. 69 del 13 luglio 2005 il Consiglio Comunale di Taranto deliberava di approvare il Piano di razionalizzazione della spesa, per la cui redazione era stato affidato incarico al Dott. Luigi LUBELLI con delibera n. 270 del 24 giugno 2005 (**all. n. 9**) *"in rapporto alle entrate certe ai fini dell'equilibrio finanziario del bilancio consolidato (2006) (...) per portare ad equilibrio strutturale il bilancio comunale di Taranto"* (**all. n. 10**).

Con detta delibera il Comune di Taranto, prevedeva per l'AMAT S.p.A. una drastica riduzione delle spese correnti per l'anno 2006 e, pertanto, la riduzione dei contributi che il Comune erogava per colmare le perdite delle linee improduttive dell'AMAT S.p.A. e per integrare i costi degli abbonamenti della popolazione meno abiente (pensionati, studenti, disoccupati).

**11.** Con successiva delibera del 25 agosto 2005 n. 16, il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. deliberava di proporre impugnativa al TAR sia avverso la delibera della Giunta Comunale n. 270 del 24 giugno 2005, sia avverso la delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 13 luglio 2005 (**all. n. 11**).

**12.** Nel mese di agosto 2005, il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. approvava la graduatoria finale di merito, relativa al bando che era



stato pubblicato in data 31 marzo 2004 (**all. n. 12**), per una selezione pubblica finalizzata alla ricerca di addetti idonei allo svolgimento delle mansioni di conducente di autobus. Tale delibera faceva riferimento ad una relazione a firma dell'Ing. Giovanni MATICHECCHIA (Direttore dell'AMAT), contenente una stima di unità mancanti di 93 addetti in caso di orario pieno (pari a 39 ore settimanali) e di 140 addetti in caso di orario ridotto (pari a 26 ore settimanali).

**13.** Con delibera consiliare n. 93 del 23 settembre 2005, il Comune di Taranto approvava il riequilibrio di bilancio, nell'ambito del quale si prevedeva l'azzeramento del debito nei confronti dell'AMAT S.p.A., mediante l'acquisto da parte di quest'ultima dei beni ex STAT passati in proprietà del Comune ed utilizzati dall'AMAT S.p.A. per la propria attività. Tale passaggio sarebbe avvenuto all'esito della sottoscrizione di un accordo transattivo tra Comune, STAT ed AMAT, che avrebbe definito un contenzioso trentennale pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, ormai prossimo alla sentenza definitiva. L'acquisto dei beni avrebbe azzerato il debito del Comune nei confronti dell'AMAT S.p.A. pari a circa 20.000.000,00 di Euro.

**14.** Successivamente, con missiva del 4 ottobre 2005 il Comune di Taranto invitava il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. a provvedere, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 93 del 23 settembre 2005 e della delibera

della Giunta Comunale di Taranto n. 69 del 13 luglio 2005, alla esecuzione delle procedure relative:

- alla richiesta al Presidente del Tribunale di Taranto per la nomina di un perito ai fini della valutazione dei beni ex STAT strumentali all'esercizio dell'attività svolta dall'AMAT S.p.A.;
- alle procedure finalizzate alla vendita del pacchetto di maggioranza, pari al 51% del capitale sociale, da sottoporre all'azionista Comune di Taranto **(all. n. 13)**.

**15.** In riscontro alla predetta missiva, con nota del 12 ottobre 2005, il Presidente del C.d.A. dell'AMAT S.p.A., Dott. Enzo Manco, *"con spirito costruttivo"* evidenziava:

- che l'AMAT S.p.A. non era legittimata a richiedere al Presidente del Tribunale di Taranto la nomina di un perito per la valutazione dei beni ex STAT, non avendo la proprietà di detti beni;
- di nutrire serie perplessità in merito alla vendita del pacchetto di maggioranza dell'AMAT S.p.A. in quanto, a seguito della sentenza della Corte Europea n. c-26/03 del 2005, erano sorti dubbi in merito alla possibilità di provvedere alla cessione delle azioni, soprattutto in considerazione del fatto che l'affidamento diretto dell'AMAT era avvenuto in *"house"*, secondo quanto previsto dalla legge n. 326/2003;
- che un comportamento difforme da quello disciplinato dalla normativa in materia, avrebbe potuto determinare la revoca dell'affidamento diretto all'AMAT, così, da un lato, privando la



società di una risorsa fondamentale per la sua sopravvivenza e, dall'altro lato, rendendo poco appetibile l'acquisto delle azioni.

In considerazione di quanto sopra, il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. invitava il Comune di Taranto a valutare la soluzione più idonea al fine di provvedere alla vendita delle sue azioni (**all. n. 14**).

**16.** Con missiva del 18 ottobre 2005, prot. n. 435, il Sindaco del Comune di Taranto comunicava agli organi dell'AMAT S.p.A. che, con delibera n. 513 del 14 ottobre 2005, la Giunta Comunale aveva revocato la precedente deliberazione n. 865 del 30 dicembre 2004, nella parte in cui conteneva l'incarico conferito all'AMAT S.p.A. di porre in essere le procedure necessarie per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario della stessa società (**all. n. 15**).

In detta missiva il Comune di Taranto evidenziava, altresì, che con la stessa delibera n. 513 del 14 ottobre 2005, la Giunta Comunale aveva incaricato la Dott.ssa Rosa DE BENEDETTO, *"Dirigente del Comune responsabile del procedimento relativamente ai compiti demandati alla Commissione per l'attuazione del programma di risanamento finanziario"* di procedere, in nome e per conto del Comune di Taranto, alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza dell'AMAT S.p.A., secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge.

L'ente Comunale invitava, pertanto, l'organo amministrativo dell'AMAT S.p.A. a *"limitare la propria attività ad ordinaria amministrazione senza procedere a decisioni, atti ed iniziative che*

*possano modificare in modo apprezzabile l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società". L'AMAT S.p.A., pertanto, avrebbe dovuto sospendere "qualsiasi impegno in materia di investimenti di valore apprezzabile, di modifica della forza lavoro, di assunzione di indebitamento non funzionale e qualsiasi altra decisione che comporti una modifica strutturale dell'Azienda".*

**17.** Con missiva del 18 ottobre 2005, prot. n. 20527/us, il Presidente del C.d.A. dell'AMAT S.p.A. riscontrava la missiva sopra richiamata per prendere atto della revoca della delibera n. 513 del 14 ottobre 2005 della Giunta Comunale e per evidenziare che l'AMAT S.p.A. avrebbe continuato *"ad operare nel più rigoroso rispetto dello statuto e con la consueta diligenza sempre manifestata. Il tutto seguitando a prestare la doverosa osservanza alle determinazioni legittimamente assunte dagli stessi organi statutari e di legge, senza interferenze di soggetti non abilitati"* (all. n. 16).

**18.** Con missiva del 19 ottobre 2005 prot. n. 436, il Sindaco del Comune di Taranto chiedeva la convocazione dell'Assemblea ordinaria dell'AMAT S.p.A. *"al fine di meglio esplicitare il contenuto della predetta nota 435 del 18 ottobre 2005"*.

Con l'occasione, il Sindaco precisava che *"laddove si parla di sospendere qualsiasi impegno anche di modifica della forza lavoro"*, doveva intendersi che la società non avrebbe potuto procedere ad alcun tipo di assunzione di personale dipendente e non, sino a quando non fosse stata definita l'intera procedura di privatizzazione (all. n. 17).



19. Pertanto, il Presidente del C.d.A. dell'AMAT S.p.A., con missiva del 20 ottobre 2005, comunicava di aver provveduto alla convocazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. per il successivo 24 ottobre 2005 e, nel contempo, con riferimento all'assunzione del personale, evidenziava che *"lo stesso non può mancare di essere rapportato all'ineludibile obbligo di garantire l'assolvimento del pubblico servizio di trasporto, evitando di dar luogo, da un lato, ad interruzioni od omissioni sanzionabili sul piano amministrativo e penale e, dall'altro, a qualsivoglia inadempimento degli obblighi anteriormente assunti dalla società con i terzi. Al sopravvenire delle scadenze relative ai contratti a tempo determinato in corso (non prorogabili senza la loro pregiudizievole trasformazione a tempo indeterminato), pertanto, le unità che avranno terminato il loro servizio, andranno necessariamente avvicendate con altrettanti conducenti di linea (individuabili in base alla graduatoria della espletata selezione pubblica) la cui utilizzazione è imposta dall'esigenza primaria di non compromettere la regolare continuazione del servizio, con tutti i consequenziali effetti"* (all. n. 18).

20. Con telegramma del 22 ottobre 2005, il Sindaco del Comune di Taranto diffidava formalmente l'AMAT S.p.A. a non effettuare alcuna assunzione di personale, atteso che ciò avrebbe pregiudicato, modificandola in modo consistente, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e, conseguentemente, avrebbe reso *"meno appetibili sul mercato le*

*azioni che il comune ha deliberato di vendere per contribuire al riequilibrio del suo bilancio" (all. n. 19).*

**21.** Con missiva del 22 ottobre 2005, il Direttore Generale del Comune di Taranto chiedeva al Presidente del C.d.A. e a quello del Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A. di esprimersi sulla bozza dell'atto di transazione (che si allegava in copia) diretta a dirimere la controversia Comune di Taranto – AMAT – STAT **(all. n. 20).**

**22.** Con delibera del 24 ottobre 2005, il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. decideva di non aderire alla richiesta di sottoscrizione della bozza di transazione, sottoposta alla sua attenzione **(all. n. 21).**

**23.** In risposta alla diffida formulata dal Sindaco del Comune di Taranto, il Presidente dell'AMAT S.p.A., con missiva del 24 ottobre 2005, prot. n. 20790/p, rappresentava le gravi conseguenze che sarebbero potute derivare dalla incondizionata attuazione degli intendimenti comunicati dal Comune di Taranto **(all. n. 22).**

Invero, il diniego di assunzione di personale, da un lato, avrebbe esposto la società al rischio di subire azioni legali da parte di color che erano risultati vincitori del concorso pubblico indetto dalla stessa e, dall'altro lato, avrebbe compromesso la regolarità del servizio di trasporto.

**24.** Con missiva del 25 ottobre 2005, prot. n. 37/Sin, il Sindaco del Comune di Taranto chiedeva, ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello Statuto, e secondo la procedura prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso, la convocazione immediata dell'Assemblea ordinaria



dell'AMAT S.p.A., già richiesta con nota del 19 ottobre 2005, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) nota prot. n. 435/int. del 18 ottobre 2005 e nota prot. n. 436/int. del 19 ottobre 2005 a firma del rappresentante del Socio unico. Provvedimenti consequenziali;
- 2) delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 13 luglio 2005 avente ad oggetto: *"piano di razionalizzazione della spesa in rapporto alle entrate certe al fine di ripristinare in equilibrio finanziario il bilancio consolidato (bilancio di previsione 2006)"* e delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 23 settembre 2005 avente ad oggetto: *"Esercizio finanziario 2005 Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio (art. 193 del d.lgs. 267/00)"*. Provvedimenti consequenziali;
- 3) revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione (art. 19, comma 2, lett. B, dello Statuto);
- 4) nomina componenti nuovo C.d.A. (art. 19, comma 2, lett B, dello Statuto);
- 5) varie ed eventuali (**all. n. 23**).

**25.** A seguito di numerosi incontri per la soluzione "politica" della questione, incontri ai quali partecipava oltre al Sindaco ed al Presidente dell'AMAT S.p.A., anche il Segretario provinciale dell'UDC Roberto DELLA TORRE, in data 10 novembre 2005 il Sindaco di Taranto ed il Presidente del C.d.A. dell'AMAT S.p.A. sottoscrivevano un "atto di intesa" con il quale si concordava sull'opportunità:

- 1) di richiedere la nomina di un perito arbitratore per la valutazione dei beni dell'area ex STAT, con preliminare delibera del C.d.A. dell'AMAT S.p.A. di formale disponibilità incondizionata all'acquisto di tali beni, al valore che risulterà all'esito della procedura di arbitraggio;
- 2) di modificare il contratto di servizio affidato all'AMAT S.p.A. prevedendo l'abolizione dei contributi relativi alle integrazioni tariffarie sugli abbonamenti e alle linee improduttive, salva la disposizione temporanea con cui il Comune avrebbe riconosciuto somme decrescenti per gli anni 2006/2008 in favore dell'AMAT S.p.A. al fine di limitare eventuali perdite;
- 3) di revocare la delibera del C.d.A. dell'AMAT S.p.A. del 25 agosto 2005 con la quale si dava mandato all'Avv. Roberto BARBERIO di impugnare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2005 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 270/05;
- 4) di soprassedere da parte del C.d.A. dell'AMAT S.p.A. alla temporanea assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
- 5) di ottemperare da parte del Comune di Taranto alle azioni di sua competenza del piano di impresa **(all. n. 24)**.

Si dava atto, infine, che con l'approvazione dell'atto di intesa, si consideravano superate le ragioni della richiesta di convocazione dell'Assemblea (e quindi di revoca del C.d.A.).



26. Dopo una precedente illegittima convocazione, avvenuta in data 11 novembre 2005, il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. si riuniva regolarmente in data 15 novembre 2005.

In tale occasione, il C.d.A. assumeva le seguenti deliberazioni:

- rigettare la proposta dell'atto di intesa fra Comune di Taranto ed Amat;
- revocare la deliberazione n. 16 del 25 agosto 2005 avente ad oggetto il piano di razionalizzazione della spesa del Comune di Taranto;
- notificare agli avvocati Roberto BARBERIO di Taranto e Luciano Maria DELFINO di Reggio Calabria, le determinazioni assunte per l'annullamento di ogni procedura di presentazione del ricorso al TAR di Puglia avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 69/2995, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n. 270/2005 (**all. n. 25**).

27. In pari data, 15 novembre 2005, si riuniva l'Assemblea dell'AMAT S.p.A., la quale dava atto della mancata approvazione da parte del C.d.A. dell'AMAT S.p.A. dell'atto di intesa.

In tale occasione, l'Assessore Dott. INGROSSO, il quale era presente in assemblea in rappresentanza del socio unico, Comune di Taranto, evidenziava che: *"interesse del socio unico dell'Amat S.p.A., anche in ossequio della legislazione vigente, era vendere il 51% della quota azionaria della stessa società ed in tal senso ne affidava l'incarico all'Amat con delibera G.C. n. 865 del 30/12/2004;*

dopo circa un anno il Comune a fronte dell'inadempienza del C.d.A. ha dovuto revocare la delibera di incarico per potervi provvedere direttamente (deliberazione G.C. n. 513 del 14/10/2005); il C.d.A. non solo si rendeva inadempiente ma addirittura con un comportamento gravemente colposo, quasi doloso, ha deliberato di procedere ad un concorso per l'assunzione di un numero sproporzionato di dipendenti rispetto alle esigenze dell'Amat S.p.A., rendendo, di fatto, invendibile la quota di maggioranza della società sul mercato; l'atteggiamento contrario alla linea amministrativa e politica del Comune ha avuto modo di estrinsecarsi, in modo ancora più palese, allorché, a seguito di delibera di razionalizzazione della spesa comunale ad opera del Consiglio Comunale (delibera C. C. n. 69/2005), il C.d.A. decideva di impugnare il provvedimento del socio unico; inoltre il Consiglio di Amministrazione dell'Amat S.p.A. ha ritenuto di non approvare l'atto di intesa, già sottoscritto dal socio unico (sindaco) e dal Presidente dell'Amat S.p.A.; così come richiesto dal Comune, e che contiene una serie di previsioni necessarie ed inemendabili per una corretta gestione sia del servizio pubblico effettuato dall'Amat, sia del generale interesse pubblico della collettività finalizzato in particolare al riequilibrio del bilancio dell'Ente, presupposto necessario affinché il socio unico possa ottemperare a quanto dovuto nei confronti della stessa azienda; per tutte le ragioni sopra esposte il Consiglio di Amministrazione si è reso gravemente inadempiente al proprio mandato, ed in conflitto col socio unico, in modo tale da non poter più riscuoterne la fiducia



*nonostante il Presidente Manco, abbia ritenuto valide le ragioni del Comune sottoscrivendo l'atto di intesa ed avviando le procedure di sua competenza previste nell'atto medesimo" (all. n. 26).*

Inopinatamente, pertanto, l'assemblea deliberava *"la revoca immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione"* e contestualmente nominava i componenti del nuovo C.d.A. dell'A.M.A.T. S.p.A., nelle persone di:

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| - Enzo MANCO       | Presidente        |
| - Saverio CREAZZO  | Vice – Presidente |
| - Donato SALINARI  | Componente        |
| - Pietro LOSPINOSO | Componente        |
| - Marina RIBERTI   | Componente        |

confermando per gli stessi gli importi dei compensi in vigore per i precedenti componenti del C.d.A.

**28.** In data 22 dicembre 2005, la stampa dava notizia che il nuovo C.d.A. dell'AMAT S.p.A. aveva assunto 140 autisti con contratto a tempo indeterminato con il placet del Comune **(all. n. 27).**

\* \* \*

**Stante l'inoperatività della procedura di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. 5/2003 e la conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 46 dello Statuto dell'AMAT, relativamente al tentativo di conciliazione,** con il presente atto, il Dott. Domenico ABRESCIA, come in epigrafe rappresentato, e difeso, impugna la delibera adottata dall'assemblea dell'AMAT S.p.A. in data 15 novembre 2005, con la quale è stata disposta la sua revoca da

componente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., in quanto annullabile e, comunque, invalida, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. Annullabilità e comunque invalidità della delibera impugnata per violazione di legge.**

1. La delibera del 15 novembre 2005, con la quale l'assemblea dell'AMAT ha disposto la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con delibera n. 9 del 12 gennaio 2001, e successivamente confermati nella carica con delibera del n. 2 del 13 dicembre 2003, è invalida in quanto adottata in palese violazione del disposto di cui all'art. 2449 cod. civ.

Tale norma – nella nuova formulazione, introdotta dal D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, che ricalca pressoché integralmente il testo previgente contenuto nell'art. 2458 cod. civ. – stabilisce che *“Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.*

*Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati”.*

La disposizione *de qua* prevede, pertanto, una espressa deroga al diritto comune, costituita dalla possibilità di pattuire che la nomina e la revoca di uno o più amministratori o sindaci siano sottratte alle deliberazioni dell'assemblea e riservate allo Stato o



all'ente pubblico azionista (F. GALGANO, in *Trattato di diritto commerciale, La società per azioni in mano pubblica*, Padova, 1984, 446).

Trova, quindi, conferma – nonostante la presunta inderogabilità dell'art. 2383 cod. civ. – il principio in virtù del quale il “potere di nomina porta con sé il potere di revoca, il quale non spetta quindi all'assemblea” (M. Franzoni, *Gli amministratori e i sindaci*, Torino, 2002, 28).

Invero, la revoca presuppone un potere necessariamente correlato a quello di nomina, soltanto chi può nominare può anche revocare: dunque solo lo Stato o l'ente pubblico può esercitare il potere di revoca.

Alla luce delle su esposte argomentazioni logico-giuridiche, gli organi societari (leggi assemblea) non possono revocare gli amministratori di nomina pubblica con il rimedio dell'art. 2383 cod. civ. e, quindi, con deliberazione dell'assemblea (Cass., 15 luglio 1982, n. 4139, in *Giur. Comm.*, 1983, II, 509).

A ben vedere, la responsabilità per la revoca degli amministratori nominati da un ente pubblico ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. incombe esclusivamente all'ente, in quanto l'assemblea della società resta del tutto estranea alla decisione di revoca, trattandosi di revoca di un provvedimento della pubblica amministrazione (in giurisprudenza: Trib. Milano, 2 febbraio 2000, in *Giur. It.*, 2000, 1683 (ivi, 1685); in dottrina: M. Franzoni, *Gli amministratori e i sindaci*, op. cit., 452).

Del pari, scaduto il triennio di carica, l'azionista pubblico provvederà, con proprio atto, alla conferma o alla sostituzione degli amministratori o dei sindaci, senza che la materia venga messa all'ordine del giorno dell'assemblea - la quale pertanto resta assolutamente estranea alla decisione di revoca - e senza possibilità, per la minoranza azionaria, di interloquire sulla scelta delle persone " (in giurisprudenza: Cass., 15 luglio 1982, n. 4139, in *Giur. Comm.*, 1983, II, 509; Corte App. Milano 18 maggio 2001, in *Giur. It.*, 2002, 123; in dottrina: M. Franzoni, *op. cit.*, 452).

2. Nel caso di specie, è indubbia l'invalidità della delibera adottata dall'assemblea dell'AMAT, con la quale, unitamente agli altri consiglieri, è stato revocato il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Dott. Domenico ABRESCIA,

Invero, in ossequio al disposto di cui all'art. 2449 cod. civ., i componenti del Consiglio di Amministrazione avrebbero dovuto essere revocati dallo stesso organo che li aveva nominati, ossia dal Comune di Taranto, senza che si rendesse in alcun modo necessario un intervento dell'assemblea, neppure in termini di mera ratifica.

A conferma di ciò, occorre altresì considerare l'espressa deroga alla competenza assembleare in materia di nomina e revoca degli amministratori, prevista dallo stesso art. 2383 cod. civ., laddove fa salvo il disposto dell'art. 2449 cod. civ. (art. 2383, primo comma, cod. civ.).



A ben vedere, la revoca avrebbe dovuto essere disposta non mediante lo strumento dell'assemblea, bensì con atto negoziale unilaterale e separato del Comune di Taranto, il quale, proprio in ragione della sua qualità di ente pubblico, avrebbe dovuto agire come tale, indipendentemente dal fatto che rivestisse la qualifica di socio unico all'interno dell'AMAT S.p.A.

Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che ogni qualvolta *"la manifestazione di volontà di nomina o revoca debba provenire non dall'organo sociale ordinariamente, bensì dall'altro soggetto od ente abilitato dalla legge"*, non vi è *"necessità di alcun atto deliberativo dell'assemblea dei soci che la recepisca o faccia propria"*. Ciò anche nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico rivesta la qualità di socio (Corte App. Milano, 18 maggio 2001, *cit.*).

Invero, l'assemblea, nei casi come quello di cui trattasi, è "strutturalmente" priva di potere in relazione alla revoca (e nomina) degli amministratori, la cui designazione è riservata all'ente pubblico, nel caso di specie al Comune di Taranto. Sicché, neppure nell'ipotesi di inerzia da parte dell'ente pubblico l'assemblea può "surrogarsi" al soggetto cui è attribuito in via esclusiva detto potere (BONELLI, *La revoca degli amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici*, in *Giur. Comm.*, 1983, II, 511; MINERVINI, *Gli amministratori delle società per azioni*, in *Foro It.*, 1959, IV, 42 e ss.; ROVERSI MONACO, *Revoca e responsabilità dell'amministratore nominato dallo Stato*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1968, I, 259).

Ma vi è di più!

Occorre evidenziare, difatti, che il Comune di Taranto avrebbe dovuto provvedere con atto negoziale unilaterale e separato, non solo alla eventuale revoca degli amministratori, bensì anche alla loro eventuale sostituzione.

Ciò che nel caso *de quo* non è avvenuto (sic!).

Da qui l'invalidità della delibera impugnata, quantomeno sotto il profilo dell'annullabilità.

## **II La revoca senza giusta causa dell'attore dalla sua carica di componente del C.d.A. ed il suo diritto al risarcimento del danno.**

Pur ritenendo assorbente quanto sopra dedotto in merito alla invalidità/annullabilità della delibera di revoca in questione, per mero tuziorismo difensivo occorre evidenziare che essa è stata in ogni caso adottata senza giusta causa.

**1.** Affinché ricorra giusta causa di revoca dell'amministratore, non è sufficiente la semplice esistenza di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, occorrendo la prova di specifici comportamenti assunti dall'amministratore **in contrasto con la legge o con l'atto costitutivo** (cfr. per tutte: App. Bologna, 4 marzo 1995, Soc., 1995; App. Milano, 30 ottobre 1981, *FP*, 1982, I, 181).

E ancora, "*non può essere di per sé circostanza idonea a costituire una giusta causa di revoca dell'amministratore il **manifesto dissenso da costui espresso in ordine ad un'operazione giuridica ed il conseguente voto contrario dato in seno al***



**consiglio di amministrazione**; l'espressione di un parere contrario ad un'operazione, **per quanto ritenuta di fondamentale importanza per la società**, non rappresenta infatti un evento capace di far venir meno l'affidamento che la società ripone nelle capacità e attitudini dell'amministratore a svolgere al meglio le funzioni gestorie" (Trib. Napoli, 21 maggio 2001, in *Giur. Comm.*, 2002, II, 495).

Per altro verso, si è precisato che il rapporto fiduciario deve venir meno in conseguenza di un'attività imputabile all'amministratore: tale non è il caso in cui questi rifiuti di **dare esecuzione ad una delibera assembleare illegittima** (M. FRANZONI, *Gli amministratori e i sindaci*, Torino, 2002, 440).

2. Nel caso di specie, il socio unico, in sede di assemblea ordinaria del 15 novembre 2005, ha motivato la delibera di revoca dell'intero C.d.A., dichiarando che l'atteggiamento da questo tenuto sarebbe stato **"gravemente colposo, quasi doloso (...), nonché contrario alla linea amministrativa e politica del Comune"** (cfr. verbale del 15 novembre 2005, **all. n. 26**).

In particolare, l'intero C.d.A. dell'AMAT S.p.A. sarebbe stato revocato per le seguenti ragioni:

- a) per essersi reso inadempiente alla delibera n. 865/2004, con la quale il socio unico ha affidato alla società l'incarico di provvedere alla vendita del 51% della quota azionaria dell'AMAT S.p.A.;
- b) per aver deliberato di procedere ad un concorso pubblico per l'assunzione di un numero di dipendenti considerato "sproporzionato"

rispetto alle esigenze dell'AMAT S.p.A., e tale da rendere di fatto invendibile la quota di maggioranza della società sul mercato;

c) per aver impugnato la delibera n. 69/2005 di razionalizzazione della spesa comunale ad opera del Consiglio Comunale;

d) per non aver approvato l'atto di intesa, già sottoscritto dal socio unico e dal Presidente del C.d.A. dell'AMAT S.p.A., contenente una serie di previsioni che, a detta del socio unico, avrebbero consentito una "corretta" gestione sia del servizio pubblico effettuato dall'AMAT S.p.A., sia del generale interesse pubblico della collettività, nonché un riequilibrio del bilancio dell'ente.

A ben vedere, i motivi addotti si caratterizzano per la loro infondatezza e, come tali, non possono configurare quella giusta causa di revoca dell'attore da componente del C.d.A. dell'AMAT S.p.A., al cui operato non può essere apportata la benché minima censura, dal momento che l'unico fine perseguito è stato il bene e l'interesse sociale.

Il motivo, malcelato, che ha determinato l'Assemblea a deliberare la revoca del Dott. Domenico ABRESCIA e dell'intero C.d.A., ad eccezione del solo Presidente Dott. Enzo MANCO - che guardacaso è colui che ha sottoscritto, pur non avendone i poteri, l'atto di intesa con il Comune - è la mancata approvazione, da parte dell'attore, dell'atto di intesa tra Comune di Taranto ed AMAT S.p.A.

L'insussistenza della giusta causa risulta con evidenza laddove si consideri:



a) con riferimento all'incarico di vendere il 51% delle quote azionarie dell'AMAT S.p.A. che il Comune di Taranto alla luce dell'evoluzione normativa e dell'assetto giurisprudenziale - correttamente richiamati dal C.d.A. dell'AMAT S.p.A. nella missiva del 12 ottobre 2005 (cfr. all. n. 14) - non aveva alcun obbligo di effettuare detta cessione.

Ma vi è di più!

Per come evidenziato (da illustri e qualificati consulenti), con la cessione del pacchetto di maggioranza detenuto da Comune di Taranto sarebbe venuto meno il requisito della partecipazione totalitaria dell'ente locale che, sia l'art. 113, quinto comma, lett. c) del TUEL, sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. 11 gennaio 2005, n. C-26/03, *Stade Halle*), richiedono quale condizione essenziale per la legittimità degli affidamenti diretti.

Al riguardo, preme evidenziare che l'art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 richiede il requisito della partecipazione totalitaria dell'ente locale quale condizione necessaria per la legittimità degli affidamenti diretti.

Tale norma deve considerarsi operante nel caso di specie, atteso che l'art. 1, comma 5, lett. c), comma 48 della legge 15 dicembre 2004 n. 308, che ha previsto l'esclusione, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000, del servizio di trasporto pubblico locale, non ha effetto sugli affidamenti in essere al momento della sua entrata in vigore.

Invero, l'art. 1, comma 48 della legge n. 308/2004 non ha efficacia retroattiva e nulla dispone in merito agli affidamenti esistenti, i quali, conseguentemente, restano disciplinati, in base al principio *tempus regit actum* dalle norme in vigore al tempo in cui l'affidamento stesso è avvenuto.

In considerazione di ciò, laddove fosse intervenuta la predetta cessione, l'AMAT S.p.A. avrebbe corso il rischio di perdere l'affidamento diretto "*in house*".

La revoca dell'affidamento diretto avrebbe, da un lato, privato l'AMAT "*di una risorsa fondamentale per la sua sopravvivenza*" e, dall'altro, avrebbe comunque reso "*molto poco appetibile l'acquisto di quote di capitale concernenti una società svuotata del suo motore*"

E' evidente quindi che, contrariamente a quanto dichiarato dal Comune di Taranto in occasione dell'assemblea ordinaria del 15 novembre 2005, il C.d.A. dell'AMAT si è reso tutt'altro che inadempiente alla delibera n. 865/2004, con la quale il socio unico ha affidato alla società l'incarico di provvedere alla vendita del 51% della quota azionaria dell'AMAT S.p.A.

Invero, il C.d.A. dell'AMAT, quale organo sociale cui è affidata in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2380 *bis* cod. civ., la gestione dell'impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale, ha legittimamente ritenuto di dover agire con cautela nella realizzazione dell'operazione di cessione, al fine di tutelare, contestualmente all'interesse dell'ente pubblico, anche quello primario della società;



- b) con riferimento alle procedure avviate per l'assegnazione di nuovo personale, - considerato sproporzionato rispetto alle esigenze della società e tale da rendere di fatto invendibile la partecipazione di maggioranza sul mercato – che l'infondatezza e la pretestuosità del motivo addotto è facilmente riscontrabile nella circostanza che la procedura di assunzione di 140 conducenti è stata portata a termine dal "nuovo" C.d.A. (cfr. all. n. 27), presieduto dal Dott. MANCO che, guardacaso, nonostante presiedesse anche il "vecchio" C.d.A. non è stato revocato (*sic!*);
- c) con riferimento alle vicende relative all'impugnazione dinanzi al TAR della delibera di razionalizzazione della spesa comunale, che un eventuale ottemperanza della delibera con la quale il Comune di Taranto costringeva l'AMAT S.p.A. all'acquisto dei beni della ex STAT, se da un lato avrebbe consentito al Comune di Taranto di mettere a posto il proprio bilancio (con i soldi dell'AMAT), dall'altro lato avrebbe messo in irreversibile crisi di liquidità la stessa AMAT S.p.A., che non avrebbe avuto le risorse economiche per affrontare la gestione ordinaria;
- d) con riferimento alla mancata retifica dell'atto di intesa sottoscritto tra il Sindaco e il Presidente dell'AMAT S.p.A., che ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. sussiste una perfetta equiparazione tra amministratori di nomina pubblica e quelli espressi dall'assemblea, per cui gli amministratori di investitura pubblica non potrebbero legittimamente perseguire un interesse diverso da quello

sociale, pena la loro responsabilità personale per eventuali danni cagionati alla società.

Al riguardo, è stato escluso che l'amministratore sia tenuto ad eseguire le direttive dell'ente nominante, in quanto anch'egli è sottoposto all'obbligo di adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario (ora, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze) ex art. 2392 cod. civ., ed è personalmente responsabile dei danni cagionati alla società per l'inosservanza di tali doveri (CIRENEI, *Le società per azioni a partecipazione pubblica*, in *Trattato delle Società per azioni* a cura di Colombo-Portale, VIII, 1992, 137).

Inoltre, la nomina di amministratori ai sensi dell'art. 2458 cod. civ. (art. 2449 cod. civ. vigente) non potrebbe influire sulla dimensione causale del contratto di società, con una svalutazione del suo naturale scopo lucrativo (LIBONATI, *Holding e investment trust*, 1969, 406 e ss.).

La *ratio* dell'attribuzione dello speciale potere di nomina accordato allo Stato o all'ente pubblico, quindi, deve essere individuata non tanto nella (denegata) possibilità di perseguire, tramite lo strumento societario, la politica dell'ente pubblico nominante, bensì nella possibilità di realizzare un controllo pubblico sul regolare svolgimento dell'attività sociale (ASCARELLI, *Tipologia delle società per azioni e disciplina giuridica*, in *Riv. soc.*, 1959, 1012 e ss.).



Ne consegue che, se il soggetto pubblico può, tramite gli amministratori nominati, esercitare un controllo sul corretto esercizio dell'attività sociale e, al più, possa perseguire una propria politica aziendale **nel rispetto ed in conformità dello scopo lucrativo del contratto di società, all'opposto, è escluso che l'ente, in forza delle norme in commento e tramite gli organi da esso nominati, possa dare attuazione ad una politica aziendale aperta a finalità di interesse pubblico che comportino un sacrificio dell'interesse sociale inteso come scopo lucrativo.**

**d.1)** Nel caso di specie è indubbio che la ratifica dell'atto d'intesa avrebbe potuto determinare un'irrevocabile situazione di insolvenza dell'Azienda, con tutte le conseguenze patrimoniali, civili e penali che ne sarebbero derivate in capo agli amministratori ed all'Azienda in generale, con evidenti ripercussioni anche sul livello occupazionale dei lavoratori dell'AMAT S.p.A.

L'atto d'intesa, difatti, prevedeva, tra l'altro:

- a) al primo punto, la modifica del contratto di servizio affidato all'AMAT S.p.A., consistente nell'abolizione dei contributi relativi alle integrazioni tariffarie sugli abbonamenti e alle linee improduttive;
- b) al secondo punto, l'acquisizione da parte dell'AMAT S.p.A. di beni ex STAT, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. alla disponibilità incondizionata all'acquisto di tali beni, il cui valore sarebbe stato indicato a seguito della procedura di arbitraggio. Le

modalità per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria a detto acquisto sarebbero state concordate tra il Comune di Taranto, nella sua qualità di socio unico, e l'AMAT S.p.A. al fine di non compromettere l'equilibrio finanziaria della società.

Con riferimento al primo punto, il Dott. Domenico ABRESCIA nel corso dell'Assemblea del 15 novembre 2005 ha correttamente evidenziato che l'abolizione dei contributi relativi alle integrazioni tariffarie avrebbe sicuramente determinato uno squilibrio economico e finanziario della società. Peraltro l'AMAT S.p.A., svuotata dell'integrazione tariffaria, sarebbe stata certamente meno appetibile agli investitori, con conseguenti evidenti difficoltà, da parte degli amministratori, a rendere fattibile l'operazione di cui al punto 3) dell'atto di intesa, ossia la vendita del pacchetto di maggioranza delle azioni della società.

Con riguardo poi al secondo punto, il Dott. Domenico ABRESCIA ha rilevato che l'acquisto "al buio" dei beni ex STAT da parte dell'AMAT, stante la mancata conoscenza del loro effettivo valore, avrebbe esposto l'Azienda al rischio di insolvenza nell'ipotesi in cui la stessa non avesse disposto della copertura finanziaria necessaria.

E' indubbio, difatti, che qualora il C.d.A. dell'AMAT avesse deliberato l'acquisto dei beni ex STAT, ossia l'acquisto di beni il cui valore non risultava ancora determinato al momento della delibera, avrebbe posto in essere un atto illegittimo. Ciò, in quanto la delibera sarebbe stata adottata senza previamente valutare l'impatto che il



suddetto acquisto avrebbe avuto sull'assetto economico e finanziario della società.

Né, tantomeno, al fine di garantire l'equilibrio finanziario della società sarebbe stato sufficiente prevedere che le risorse finanziarie necessarie all'acquisto sarebbero state concordate successivamente fra il Comune di Taranto e l'AMAT, stante l'estrema incertezza e non quantificabilità del valore dei beni ex STAT.

### **III. I danni risarcibili all'attore.**

L'assenza di una giusta causa nell'adozione della delibera di revoca oggetto della presente impugnazione, legittima il Dott. ABRESCIA a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

#### **1. Il danno patrimoniale da lucro cessante.**

Per quanto attiene alla componente strettamente patrimoniale del danno risarcibile a favore dell'attore, per una sua corretta quantificazione, potrà farsi riferimento al criterio (diffusamente adottato con riferimento alla revoca di Amministratori di S.p.A.) del danno del cd. 'periodo differenziale', vale a dire, il danno causato dalla prematura estinzione del rapporto, consistente nella mancata percezione del compenso dal momento in cui l'effetto estintivo si produce, fino a quello predeterminato come finale del rapporto.

Sulla base dei criteri sopra richiamati, si deve evidenziare che il Dott. Domenico ABRESCIA, per concludere il triennio dalla sua nomina intervenuta in data 15 novembre 2005 avrebbe dovuto rimanere a svolgere le sue mansioni di amministratore operativo,

almeno per altri 19 mesi e mezzo, percependo il compenso stabilito e riconosciutogli dall'Assemblea, pari ad Euro 2.537,87.

Ne deriva che, all'attore spetta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in seguito alla cessazione, la somma di Euro 49.488,46, calcolata moltiplicando l'emolumento mensile, pari ad Euro 2.537,87 per 19,5 che rappresenta il periodo residuo all'espletamento del mandato, che può correttamente essere fissato al giugno 2007, data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di incarico.

## **2. Il danno da lesione all'immagine professionale.**

Oltre al danno causato dalla prematura estinzione del rapporto, si deve denunciare, in questa sede, un ulteriore voce di danno, consistente nella lesione che tale delibera ha provocato alla sua immagine professionale.

Si deve premettere che l'attore, dopo tanti anni di attività lavorativa svolta nel settore dei trasporti pubblici e della P.A. in generale, ha maturato un'esperienza ed una professionalità di estrema rilevanza (**all. n. 29**), facendo conoscere ed apprezzare per la correttezza, competenza e professionalità stringendo rapporti personali e di fiducia con i notabili della Città di Taranto.

La notizia della sua revoca dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ha avuto un forte eco su tutta la stampa sia della Provincia di Taranto, sia della Regione Puglia (**all. n. 30**), con evidente lesione della sua immagine professionale.



Al danno patrimoniale da lucro cessante, dovrà, pertanto, aggiungersi il danno da lesione dell'immagine professionale subita dall'attore, nonché quello conseguente alla "*perdita di chance*" per la evidente compromissione della possibilità di ricoprire altri incarichi pubblici, che possono complessivamente quantificarsi in via equitativa nell'importo di € 100.000,00 (centomila/00), ovvero, in un importo diverso da determinarsi anche in via equitativa.

#### **4. Danno esistenziale da stress psico-fisico.**

Dall'ingiustizia della revoca dalla carica di Amministratore operativo, attuata dall'AMAT S.p.A. nei confronti dell'attore, discende un danno all'integrità psico-fisica di questi, certamente non reintegrabile con i soli emolumenti non percepiti.

La stessa Costituzione, all'art. 4, sancisce il diritto al lavoro, di cui il diritto alla conservazione del posto di lavoro, appare l'inevitabile corollario.

Il fatto che il Dott. Domenico ABRESCIA non fosse un dipendente dell'AMAT, bensì vi prestasse la sua opera in quanto nominatocomponente del C.d.A. e Vice-Presidente di questo organo amministrativo, non esclude la titolarità in capo a quest'ultimo del diritto soggettivo alla conservazione del suo posto di lavoro.

Le decisioni poste in essere dalla società convenuta hanno gravemente intaccato la salute psico-fisica dell'attore, il quale, ha indubbiamente subito lo stress e l'impatto emotivo dell'esclusione dall'amministrazione di una delle maggiori società della città di Taranto.

Il disagio sopportato a causa delle vicende sopra descritte e, soprattutto, la forzata inattività, stanno ingenerando in danno dell'attore un grave stato di stress esistenziale.

Un danno esistenziale, quindi, sussiste e sussiste altresì, l'obbligo giuridico di risarcirlo in capo alle società convenute.

La quantificazione di tale danno, non particolarmente agevole, vista la mancanza di parametri di riferimento adottabili, ben potrà essere svolta dall'organo giudicante facendo riferimento ai canoni di equità, essendone facoltizzato dall'art. 1226 cod. civ. ed anche dall'art. 432 cod. proc. civ. mutuandolo, per analogia, dal processo del lavoro.

In ogni caso, sarebbe legittimo utilizzare i compensi mensili come mero parametro di riferimento (e non come quantificazione del danno) ed in assenza di altri criteri, potrebbe essere corretto attuare una sorta di analogia con il parametro utilizzato dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, relativamente al danno da licenziamento valutato presuntivamente nelle cinque retribuzioni, a prescindere dal numero delle mensilità non corrisposte.

Così calcolato il danno esistenziale subito dall'attore, potrebbe congruamente essere quantificato nella somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Dott. Domenico ABRESCIA, come in epigrafe rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 2, lett c) del D.lgs. n. 5 del 2003



### INVITA

la **AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.**, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a notificare mediante telefax, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto di citazione, la propria comparsa di costituzione presso lo studio dei difensori costituiti al numero di fax **099.7323584**, da ritenersi valido anche per ogni altra comunicazione e/o notificazione da effettuarsi nel corso del presente procedimento ed a costituirsi nelle modalità e nei termini indicati dall'art. del D.lgs. n. 5/2003,

### CITA

la **AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.**, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, innanzi al Tribunale Civile di Taranto, affinché, nell'istaurando giudizio, l'Ill.mo Giudice adito, voglia *contrariis reiectis* accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare l'invalidità della delibera impugnata dell'assemblea della AMAT S.p.A. del 15 novembre 2005, in quanto adottata in violazione dell'art. 2449 cod. civ., per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza di ogni motivazione e, quindi, di giusta causa della revoca attuata dall'AMAT S.p.A. con la delibera oggetto della presente impugnazione adottata nei confronti del Dott. ABRESCIA;

- conseguentemente, condannare il Comune di Taranto al risarcimento in favore del Dott. ABRESCIA di tutti i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza della revoca, per i titoli specificati in narrativa e per un totale di **€ 199.488,46** (euro centonovantanovequattrocentottantotto/46), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della cessazione dall'incarico al saldo.

Con ogni riserva, anche istruttoria, e con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio.

Si produrranno in copia, alla costituzione in giudizio, i documenti richiamati in narrativa.

In via istruttoria si chiede:

1) che venga ordinato alla convenuta AMAT S.p.A. l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'affidamento dell'incarico legale per l'impugnazione della delibera di C.C. n. 69/05, con particolare riferimento alla comunicazione a firma Presidente Enzo Manco con cui la società ha informato i professionisti nominati, prima che fosse disposta la revoca dell'incarico da parte del C.d.A., che il ricorso non avrebbe più dovuto notificarsi;

2) ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sulle seguenti circostanze:

a) *"Vero che il Sig. Domenico ABRESCIA ha manifestato nel periodo successivo al settembre 2005 sintomi di stress emotivo?"*;



- b) *"Vero che la revoca dal C.d.A. dell'AMAT S.p.A. è stata addebitata dalla stampa locale ad un comportamento gravemente colposo se non doloso nell'ambito dei propri compiti di amministratori da parte dell'attore?"*;
- c) *"Vero che la vicenda ha avuto ripercussioni sulla salute mentale e psicologica del sig. ABRESCIA il quale ha lamentato un malessere diffuso?"*;
- d) *"Vero che il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. affidava incarico di consulenza al Rag. Roberto Della Torre ed all'Avv. Costantino TESSAROLO per la predisposizione degli atti di vendita della maggioranza azionaria e per la verifica delle conseguenze della eventuale vendita alla luce della giurisprudenza europea e che sia il consulente che il Presidente del C.d.A. Enzo MANCO più volte relazionavano agli organi comunali circa le difficoltà dell'operazione, comunque consegnando la documentazione richiesta e l'elaborato del consulente in data 13 ottobre 2005?"*;
- e) *"Vero che al 31 luglio 2005 la dotazione organica dell'AMAT S.p.A. era carente per un numero di 93 dipendenti se assunti con contratto a 39 ore settimanali e di 140 unità se assunte con contratto a 26 ore settimanali, come accertato dalla relazione dell'Ing. MATICHECCHIA?"*;
- f) *"Vero che il nuovo C.d.A. dell'AMAT S.p.A. ha assunto 140 nuovi dipendenti?"*;

Si indicano come testi:

- con riferimento ai capitoli di prova di cui alle lett. a), b) e c): i Signori CIFARELLI ANTONIO, MARIA FRANCESCA PRIMERANO, tutti residenti in Taranto, BERNARDI EFISIO residente in Statte (Ta)
- con riferimento al capitolo di prova di cui alla lett. d): il Rag. Roberto DELLA TORRE, residente in Taranto;
- con riferimento al capitolo di prova di cui alla lett. e): l'Ing. Giovanni MATICHECCHIA, residente in Taranto. Con riserva di indicare altri testi nei termini di legge.

Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante dell'AMAT S.p.A., Sig. Enzo MANCO, con riferimento ai restanti capitoli di prova di cui alle lett. d), e) ed f).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è compreso fra l'importo di € 52.000/00 e l'importo di € 260.000/00.

Roma-Taranto, 3 febbraio 2006

Avv. Enzo SAPIA

Avv. Emilio BATTAGLIA



### RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto assistente UNEP dell'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ad istanza dell'Avv. Enzo SAPIA ha notificato il su esteso atto a:

- **Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (A.M.A.T. S.p.A.)**, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, mediante consegna a mani

A mani Sig. Stanley Bruno  
Impiegato addetto alla sede,  
incaricato ricezione atti.  
Taranto 06 FEB. 2006

CORTE DI APPELLO  
SEZIONE DISTACCATA TARANTO  
L'UFFICIALE DI DIZIARIO È  
IL S. FRANCESCO SCLAVO

- **al Comune di Taranto**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Taranto presso il Palazzo di Città, mediante consegna a mani

**ASTOLFO DI AMATO E ASSOCIATI**  
AVVOCATI

PROF. AVV. ASTOLFO DI AMATO  
AVV. EMILIO BATTAGLIA  
PROF. AVV. ALIBIO DI AMATO  
AVV. FRANCESCA PAOLA RINALDI  
AVV. GIOVANNI AGRUSTI  
AVV. RAFFAELLA ARGENZIO  
AVV. MARICA BACRATO  
AVV. SAMANTHA CAMINITI  
AVV. ANNA MARIA ROSARIA CARBONE  
AVV. EUGENIA TOMELLINI

SUZANNE ELIZABETH TOMKIEF ESQ.  
AVV. DILMA BECCARI  
AVV. MONICA BRANDI  
AVV. ISABELLA FORTUNATO  
AVV. FEDERICA FUCITO  
AVV. LAVINIA GAMBARDIELLA  
AVV. CLAUDIA MERENA  
AVV. GIORGIO PIRANTONI  
AVV. BENEDETTA PIERROZZI  
AVV. MARIANNA QUARANTA  
AVV. FRANCESCO SCILIBRO  
AVV. MARCO TULLIO CATALDO

DR. MARIANGELA APARO  
DR. MASSIMILIANO DE NISI  
DR. ANGELO GIORANDO  
DR. LYDIA PISANTI  
DR. ANGELO SEPE  
DR. SARA SPIRITO  
DR. MARA TORSIELLO

## CONSIGLIERI

PROF. AVV. CLAUDIO FRANCHINI  
PROF. AVV. CARLO AMATUCCI  
PROF. AVV. GIOVANNI PERLINGIARDI  
PROF. AVV. MARCELLO D'APONTE  
DR. ENZO GIORDANI  
AVV. FABRIZIO MATTEONI

Roma, 15 luglio 2009

Egregio Signore

**Avv. Nicola NARDELLI**

Via Mezzetti n. 24  
74100 Taranto

Via telefax  
n. 099.7306776

Spettabile

**AMAT S.p.A.**

Via Cesare Battisti n. 657  
74100 Taranto  
alla c.a. del Presidente  
Ing. Dott. Giuseppe  
**CASATELLO**

via telefax  
n. 099.7794247

AMAT S.p.A. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **13713**  
16 LUG. 2009

|      |                           |                                     |
|------|---------------------------|-------------------------------------|
| Del  | PRESIDENTE                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DG   | DIRETTORE GENERALE        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT   | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/>            |
| UE   | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/>            |
| UAG  | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UA   | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/>            |
| UC   | CONTABILITA' / BILANCIO   | <input type="checkbox"/>            |
| UP   | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/>            |
| UT   | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/>            |
| UT   | TECNICO                   | <input type="checkbox"/>            |
| UPT  | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/>            |
| ULRG | RAGIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/>            |
| STQ  | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/>            |

**Oggetto: Domenico ABBRESCIA - AMAT S.p.A.**

In nome e per conto del Dott. Domenico ABBRESCIA, nostro cliente, Vi significhiamo, per come del resto a Vostra conoscenza, che con sentenza del 25 giugno 2009 il Tribunale di Taranto ha accertato e riconosciuto la mancanza di giusta causa nella delibera assembleare del 15 novembre 2005 di revoca dalla carica dei consiglieri di amministrazione.

Conseguentemente, ha condannato l'AMAT a pagare a ciascun consigliere, illegittimamente revocato, il compenso che avrebbe percepito dalla data di revoca alla naturale scadenza del mandato.

Con riferimento alla posizione del dott. ABBRESCIA il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare di cui sopra mentre non si è espresso in merito alla domanda risarcitoria, peraltro non rivolta all'AMAT.



ROMA  
Via M. ...  
Tel. ...  
Fax ...

ROMA  
Via ...  
Tel. ...  
Fax ...

MILANO  
Largo ...  
Tel. ...  
Fax ...

NAPOLI  
Via ...  
Tel. ...  
Fax ...

TORINO  
Via ...  
Tel. ...  
Fax ...



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Avv. Emilio BATTAGLIA

Avv. Nicola NARDELLI  
Patrocinante in Cassazione  
via Mezzetti, 24  
Taranto

Taranto, 31/7/2009

trasmessa via fax  
099 / 77 94 247  
alla cortese attenzione  
dott.ssa Tiziana TURSI

74100

Alla Spett.le  
AMAT SpA  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
via C. Battisti n.657  
**TARANTO**

oggetto:

AMAT c/ ABRESCIA Domenico  
( Tribunale di Taranto - atto di citazione notificato VI il 6/2/2006 )  
( SENTENZA n.922 del 24/4/2009 )

Come da Vs. odierna richiesta telefonica, e con riferimento alla comunicazione 15/7/2009 dell'avv. Emilio Battaglia/2009, ritengo che sia opportuno valutare la possibilità di giungere ad una definizione bonaria della vertenza.

Sarebbe auspicabile che l'Abrescia, anche in considerazione della condanna al pagamento delle spese di lite come liquidate nella sentenza in oggetto indicata, riduca le sue pretese economiche ( in atti chiede il pagamento della somma di Euro 199.488,46 ) ad un importo di Euro 40.000,00= con totale compensazione delle spese legali.

Resto, quindi, in attesa di ricevere Vs. comunicazioni al riguardo.

Cordiali saluti  
(avv. Nicola Nardelli)

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14670  
03 AGO. 2009

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| Del |                                                    |
| P   | PRESIDENTE <input type="checkbox"/>                |
| DG  | DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>        |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>  |
| DT  | DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>         |
| UE  | ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>       |
| UAG | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> |
| UA  | ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/>        |
| UC  | CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/>     |
| UI  | INFORMATICA <input type="checkbox"/>               |
| UP  | PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>    |
| UT  | TECNICO <input type="checkbox"/>                   |
| UPT | PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>         |
| URG | RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/>      |
| STQ | STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>            |
|     | <input type="checkbox"/>                           |

Fax: 099 / 73 60 776

Tel.: 099 / 73 02 779

Corrispondenza: Casella Postale n.161 - Taranto / 9



n. 922

n. 4884 CRON.

n. 2223 REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in pagamento del 10% di c.c.  
art. 154 D.P.R. 1229/1959 e  
composto in modo virtuale.

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito  
in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Marcello

DIOTAIUTI

Presidente del

Pietro

VELLA

Giudice

Antonio

ATTANASIO

Giudice

N. Cron. 11996 Mod. A  
Diritti 2.53  
Trasferta 0.13  
Totale 2.66  
10% 0.26  
Totale 2.92  
13 LUG. 2009  
Taranto II

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 913 del R.G. 2006, avente ad  
oggetto *impugnazione di deliberazione assembleare di una s.p.a. ed azione di  
risarcimento danni per revoca di amministratori senza giusta causa,*

**T R A**

**ABRESCIA Domenico**, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Enzo Sapia,  
dal quale, unitamente all'Avv. Emilio Battaglia, è rappresentato e difeso per  
procura a margine della citazione,

**ATTORE**

**E**

**S.P.A. A.M.A.T.**, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nicola Nardelli, dal  
quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta,

**CONVENUTA**

Prot. N. 13653  
Del 15 LUG. 2009

|      |                           |                                     |
|------|---------------------------|-------------------------------------|
| P    | PRESENTE                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DG   | DIRETTORE GENERALE        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT   | DIRETTORE TECNICO         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UE   | ESERCIZIO MONITORING      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UAG  | AFFARI GENERALI E RISORSE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UA   | ACQUISITI/CONTRATTI       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UC   | CONTABILITA' E BILANCIO   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UI   | INFORMATICA               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UP   | PERSUNALE/RETROBILAZIONI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UT   | TECNICO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UPT  | PRODOTTO TRAPICO          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UERG | PRODOTTO ECONOMICATO      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| STO  | STAFF GENERALE            | <input checked="" type="checkbox"/> |

NONCHE'

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1134 del R.G. 2006, riunita alla precedente ed avente ad oggetto *azione di risarcimento danni per revoca di amministratori senza giusta causa*,

TRA

**MESSINESE Alberto** e **RUSSO Massimiliano**, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Everardo Zilio, dal quale sono rappresentati e difesi per procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

E

**S.P.A. A.M.A.T.**, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nicola Nardelli, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTA

**COMUNE DI TARANTO**,

ALTRO CONVENUTO - CONTUMACE

Conclusioni di Abrescia Domenico: " - *accertare e dichiarare l'invalidità della delibera impugnata dell'assemblea della AMAT S.p.A. del 15.11.2005, in quanto adottata in violazione dell'art. 2449 cod. civ., per i motivi di cui in narrativa; - in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza di ogni motivazione e, quindi, di giusta causa della revoca attuata dall'AMAT S.p.A. con la delibera oggetto della presente impugnazione adottata nei confronti del Dott. Abrescia; - conseguentemente, condannare il Comune di Taranto al risarcimento in favore del Dott. Abrescia di tutti i danni da quest'ultimo subito in conseguenza della revoca, per i titoli specificati in narrativa e per un totale di € 199.488,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della*



cessazione dell'incarico al saldo".

Conclusioni di Messina Alberto e Russo Massimiliano: "Accertare e dichiarare che la revoca degli attori dalla carica di consiglieri di amministrazione in seno alla società convenuta è avvenuta senza giusta causa; 2) accertare e dichiarare incidenter tantum la sussistenza del reato di diffamazione, commesso dal Comune di Taranto, per il tramite dell'Assessore Roberto Ingrosso nell'assemblea del 15.11.2005, per avere proferito dichiarazioni lesive della reputazione degli attori, laddove indicava la loro condotta come gravemente colposa, quasi dolosa. Per l'effetto: 3) condannare l'A.M.A.T. S.p.A. ed il Comune di Taranto, in solido tra loro, al pagamento dei danni patrimoniali da lucro cessante in favore degli attori, quantificati nella misura di € 40.000,00 pro capite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, o comunque in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; 4) condannare l'A.M.A.T. S.p.A. e il Comune di Taranto, in solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni attori, dei danni derivanti dal reato di diffamazione, contenuti nella somma di € 50.000,00 pro capite o di quell'altra somma che sarà ritenuta equa; 5) condannare altresì i convenuti alla pubblicazione su un quotidiano locale della sentenza di condanna; 6) condannare, infine, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite".



Conclusioni della s.p.a. A.M.A.T.: "1) rigettare la domanda proposta dagli attori perché completamente infondata; 2) condannare gli attori -in solido- al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.2.2006 alla s.p.a. A.M.A.T. ed al

Comune di Taranto Abrescia Domenico ha esposto e dedotto quanto segue:

1) ha rivestito ininterrottamente dal 12.1.2001 fino alla data della revoca la qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. A.M.A.T., di cui il Comune di Taranto è il socio unico, costituita inizialmente in forma di azienda speciale con deliberazione n. 259 del Consiglio comunale di Taranto del 29.9.1995 e successivamente trasformata in s.p.a. con deliberazione del 12.1.2001; 2) in data 15.11.2005 l'assemblea della società, con il voto dell'assessore comunale Umberto Ingrosso in rappresentanza del socio unico, ha deliberato di revocare con effetto immediato l'intero consiglio di amministrazione, nominandone contestualmente i nuovi componenti; 3) tale determinazione è stata motivata con l'atteggiamento di contrasto e di opposizione che il consiglio di amministrazione avrebbe assunto nei confronti delle direttive e delle risoluzioni adottate dal Comune in merito alla gestione del servizio di pubblico trasporto, affidato direttamente alla società con deliberazione consiliare n. 102 del 22.12.2003, ed al riequilibrio del bilancio dell'Ente; 4) l'inadempimento del mandato è stato ravvisato, in particolare, nella mancata vendita del 51% della quota azionaria della società, di cui il consiglio di amministrazione era stato incaricato con deliberazione della Giunta comunale del 30.12.2004, nella indizione di un concorso per l'assunzione di un numero di dipendenti sproporzionato rispetto alle esigenze del servizio, nell'impugnazione innanzi al T.A.R. della deliberazione comunale n. 69 del 13.7.2005 di approvazione del piano di razionalizzazione della spesa e nell'omessa approvazione dell'atto di intesa sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente del consiglio di amministrazione Enzo Manco; 5) tali ragioni sono tutte prive di fondamento, e di conseguenza la revoca degli amministratori



non è sorretta da giusta causa, in quanto: a) la vendita del pacchetto di maggioranza detenuto dal Comune di Taranto, ove attuata, avrebbe comportato la perdita del requisito della partecipazione totalitaria dell'ente locale che costituisce il presupposto indispensabile dell'affidamento diretto del servizio e, di riflesso, avrebbe reso ben poco appetibile l'acquisto di quote di capitale di una società ormai svuotata del suo contenuto essenziale; b) la assoluta pretestuosità del riferimento alla procedura di assunzione del nuovo personale è resa palese dall'assunzione di 140 dipendenti successivamente portata a compimento dal nuovo consiglio di amministrazione; c) l'eventuale ottemperanza alla deliberazione di razionalizzazione della spesa, con cui si intendeva risanare il bilancio del Comune azzerandone il debito nei confronti della società mediante l'acquisto da parte di quest'ultima dei beni della ex STAT utilizzati per l'espletamento del servizio di trasporto (definendo al tempo stesso un annoso contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Taranto), avrebbe creato una irreversibile crisi di liquidità sociale; d) la ratifica dell'atto di intesa si sarebbe posta in insanabile conflitto con l'interesse della società in quanto prevedeva, fra l'altro, l'abolizione dei contributi relativi alle integrazioni tariffarie sugli abbonamenti ed alle linee improduttive, con inevitabile squilibrio economico e finanziario, e l'acquisto dei beni della ex STAT senza che ne fosse stato preventivamente determinato il valore, cosa che avrebbe esposto l'azienda al rischio di insolvenza qualora non avesse potuto disporre della necessaria copertura; e) la deliberazione assembleare del 15.11.2005 è comunque invalida per violazione dell'art. 2449 c.c. in quanto gli amministratori, essendo stati nominati dal Comune, avrebbero potuto essere revocati soltanto dall'ente pubblico.

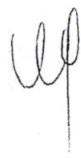
Sulla base di queste ragioni ha chiesto che sia annullata la deliberazione del 15.11.2005 e che, previo accertamento dell'assenza di giusta causa di revoca degli amministratori, il Comune di Taranto sia condannato a pagargli la somma di € 199.488,46 a titolo di risarcimento di tutti i danni che gli sono stati cagionati, consistenti nella mancata percezione del compenso al quale avrebbe avuto diritto fino alla naturale estinzione dell'incarico, nella lesione della propria immagine professionale, nella compromissione della possibilità di ricoprire incarichi pubblici e nella lesione dell'integrità psico-fisica conseguente alla mortificazione subita per l'esclusione dalla società.

Notificato l'atto di citazione, la s.p.a. A.M.A.T. ha provveduto a notificare la comparsa di risposta, con cui ha replicato: a) che la deliberazione impugnata non si pone in contrasto con l'art. 2449 c.c. in quanto lo statuto sociale attribuisce espressamente il potere di nomina degli amministratori all'assemblea ordinaria, la quale, conformemente a tale previsione, ha designato l'attore quale componente del consiglio di amministrazione nel corso dell'assemblea del 13.12.2003 ed ha pertanto legittimamente esercitato anche il connesso potere di revoca; b) che l'esistenza della giusta causa di revoca è agevolmente ravvisabile nella rottura del rapporto fiduciario conseguente alla condotta ostruzionistica assunta dall'organo di amministrazione nel momento in cui, rifiutandosi di ratificare l'atto di intesa sottoscritto il 10.11.2005 con il socio unico, ne ha compromesso le finalità, tanto più che tutte le previsioni di insolvenza con cui il consigliere Abrescia ha sostanzialmente motivato il proprio dissenso sono state puntualmente smentite dalla successiva evoluzione della vicenda; c) che l'eventuale



risarcimento del danno andrebbe comunque circoscritto agli emolumenti non percepiti, opportunamente decurtati delle eventuali utilità conseguite nell'esercizio di attività rese possibili dalla anticipata cessazione dell'incarico, con esclusione di ogni ulteriore ristoro di pregiudizi di natura non patrimoniale in realtà inesistenti sia perché collegati ad iniziative giornalistiche non autorizzate dalla società, sia perché l'attore in data 19.12.2005 è stato nominato componente della Camera di commercio di Taranto.

 In data 27.3.2006 la s.p.a. A.M.A.T. ha notificato all'attore ed al Comune di Taranto l'istanza di fissazione dell'udienza, depositata la quale il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore, che in data 25.5.2006 ha emesso il decreto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 17.1.2003 n. 5, provvedendo contestualmente in merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti.



Intanto, con atto di citazione notificato in data 16.2.2006, Messinese Alberto e Russo Massimiliano, altri componenti del consiglio di amministrazione dell'A.M.A.T., avevano convenuto la società innanzi al Tribunale di Taranto chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 40.000,00 ciascuno, corrispondente all'ammontare dei compensi che avrebbero percepito fino alla scadenza dell'incarico, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa dalla carica, la quale è stata comunicata loro con una lettera del 16.11.2006 totalmente priva di riferimenti alle motivazioni del provvedimento.

Anche in tale giudizio la s.p.a. A.M.A.T. ha provveduto a notificare agli attori la comparsa di risposta, nella quale ha richiamato le ragioni già esposte nella causa promossa da Abrescia Domenico e, in più, ha dedotto

che gli attori hanno minato il rapporto fiduciario con il socio anche con la loro assenza dalla riunione assembleare del 15.11.2005, riservata alla discussione di argomenti di rilevante importanza per la società.

Ha fatto seguito la notificazione della memoria di replica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 17.1.2003 n. 5 con la quale gli attori, dopo avere rievocato lo svolgimento dei fatti che hanno preceduto la deliberazione del 15.11.2005, hanno dedotto di avere avuto cognizione delle ragioni della revoca soltanto a seguito della costituzione della controparte e ne hanno confutato la fondatezza sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con le difese spiegate da Abrescia Domenico nella causa da lui promossa, alle quali hanno aggiunto che la loro assenza dalla riunione assembleare non ha costituito oggetto di specifica contestazione e comunque era giustificata dall'impedimento di entrambi dovuto a motivi di salute.

Con lo stesso atto, inoltre, hanno chiamato in giudizio il Comune di Taranto in quanto le ragioni esposte dall'assessore Ingrosso per giustificare la revoca degli amministratori, e soprattutto l'affermazione secondo cui essi avrebbero agito con un *comportamento gravemente colposo, quasi doloso*, integrano gli estremi della diffamazione e, essendo state totalmente condivise e fatte proprie dalla società, giustificano la condanna solidale dell'A.M.A.T. e del Comune di Taranto al risarcimento del danno sia nella componente patrimoniale del lucro cessante, già fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio, sia in quella legata all'offesa della reputazione e dell'onore, alla perdita di occasioni di ulteriori incarichi politici o amministrativi ugualmente prestigiosi ed al senso di frustrazione e di



sofferenza psichica determinato in loro dalla consumazione del reato.

Notificata dagli attori l'istanza di fissazione dell'udienza, con decreto in data 16.10.2006 il Giudice relatore designato dal Presidente del Tribunale ha provveduto in merito alle richieste istruttorie ed ha fissato la medesima udienza collegiale del 2.2.2007 alla quale era stata rimessa l'altra causa promossa ad istanza di Abrescia Domenico.

Con ordinanze entrambe pronunziate in data 23.2.2007 il Tribunale ha provveduto alla riunione delle due cause, ha respinto l'eccezione di estinzione del processo n. 1134/2006 R.G. (sollevata dalla s.p.a. A.M.A.T. sul presupposto della mancata osservanza del termine di notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza), ha dichiarato gli attori decaduti dalla facoltà di depositare un documento prodotto alla citata udienza del 2.2.2007, ha confermato i provvedimenti istruttori assunti dal Giudice relatore e lo ha delegato per l'assunzione della prova testimoniale.

Esaurita l'istruttoria, il Collegio, cui le cause sono state nuovamente rimesse, le ha rinviate, onde consentirne la decisione contestualmente ad una terza causa nel frattempo promossa per le stesse ragioni nei confronti della s.p.a. A.M.A.T. da altri due componenti del consiglio di amministrazione, all'udienza del 6.3.2009, nella quale ne ha infine riservato la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'art. 2449 del codice civile (primo e secondo comma) dispone che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, i quali in tal caso

possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

La norma costituisce una deroga ai principi di carattere generale in quanto sottrae la nomina e la revoca alla sede assembleare e, proprio per questa ragione, richiede che il relativo potere sia attribuito all'ente pubblico dallo statuto sociale.

Sulla base di tale disciplina Abrescia Domenico afferma l'illegittimità della deliberazione con cui l'assemblea della s.p.a. A.M.A.T. lo ha revocato dalla carica di componente del consiglio di amministrazione in quanto, essendo stato nominato dal Comune di Taranto, solo a questo competeva il correlato potere di revoca.

L'assunto è infondato.

Lo statuto della s.p.a. A.M.A.T., sia nella versione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 12.1.2001 (art. 11), sia in quella risultante dalla deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria nella seduta del 27.9.2004 [art. 19 secondo comma lett. b)], attribuisce all'assemblea ordinaria il potere di nomina e di revoca degli amministratori.

E' vero, come l'Abrescia deduce, che la nomina dei primi amministratori (peraltro in palese contrasto con la disposizione statutaria), fu deliberata dal Comune.

Occorre però considerare che con deliberazione assunta in data 13.12.2003, nell'imminenza della scadenza del mandato, l'assemblea della società provvede in merito al rinnovo delle cariche sociali, riappropriandosi in tal modo del potere conferitole dallo statuto.

La nomina dell'attore ha pertanto il suo fondamento non già nella originaria deliberazione comunale, i cui effetti erano necessariamente



circoscritti alla durata triennale dell'incarico, ma nella rinnovata investitura operata dall'assemblea in conformità dello statuto e francamente riesce finanche incomprensibile come, nonostante tale dato assolutamente obiettivo ed inconfutabile, nella memoria di replica dell'attore depositata il 6.4.2006 si trovi affermato che il contrario assunto della società convenuta è *del tutto privo di fondamento, oltre che non rispondente alla realtà dei fatti*.

La domanda di annullamento della deliberazione del 15.11.2005 è pertanto infondata e va conseguentemente respinta.

Venendo alle ulteriori questioni che costituiscono oggetto del giudizio instaurato dall'Abrescia, è da premettere che nel rito societario delineato dal D. Lgs. 17.1.2003 n. 5, quantunque la fissazione dell'udienza abbia luogo soltanto a seguito di istanza formulata al termine della fase preparatoria riservata all'introduzione ed alla trattazione scritta della causa, il procedimento ha inizio mediante atto di citazione (art. 2 primo comma) contenente le indicazioni di cui ai nn. da 1 a 6 dell'art. 163 c.p.c., ossia attraverso l'atto tipico funzionalmente preordinato alla instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte, benché ovviamente privo dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione.

Ora, è evidente che l'assunzione della qualità di parte processuale, coerentemente con il principio di carattere generale sancito dall'art. 101 c.p.c., non può che discendere dall'atto a forma tipizzata che la legge vuole destinato a tale specifica finalità, dotato cioè di tutti i requisiti idonei a manifestare il proposito di convenire taluno in giudizio, mentre sono del tutto irrilevanti circostanze estrinseche (quali la notificazione dell'atto medesimo o la mera formulazione di una domanda) alle quali non faccia riscontro in modo

inequivocabile la esteriorizzazione della volontà di istituire il contraddittorio.

Nel caso in esame l'atto introduttivo del giudizio non soddisfa i presupposti essenziali richiesti dalla legge in quanto, pur essendo qualificato espressamente come atto di citazione per il sign. Domenico Abrescia contro la s.p.a. A.M.A.T. ed il Comune di Taranto, non contiene (v. pag. 39) la *vocatio in jus* di quest'ultimo, il quale, a differenza della prima, non è nemmeno indicato come parte convenuta (pag. 1), sebbene nei suoi confronti risulti poi proposta una domanda risarcitoria (v. pag. 40 primo periodo) e l'atto gli sia stato regolarmente notificato.



Il Comune di Taranto non può quindi essere ritenuto parte del giudizio né si vede, qualora anche fosse ipotizzabile una diversa soluzione processuale, come lo si potrebbe considerare titolare della legittimazione a contraddire ad una domanda risarcitoria che, nei termini in cui è stata formulata, ha il suo esclusivo fondamento nella mancanza di giusta causa della revoca degli amministratori (non essendo stati proposti addebiti che attengano alla autonoma lesività della condotta del socio secondo i comuni principi in tema di responsabilità aquiliana) e di conseguenza non può essere proposta che nei confronti dello stesso soggetto che ha manifestato la volontà di porre fine al rapporto di mandato, adottando la corrispondente deliberazione, ed al quale gli effetti di tale risoluzione sono perciò riferibili, ossia alla società e non certo al socio.



Inoltre, poiché la mancanza di giusta causa non incide sulla validità o sull'efficacia della revoca ma rileva esclusivamente ai fini dell'obbligo di risarcimento del danno, l'ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti dell'A.M.A.T. (quella cioè con cui si chiede di *accertare e dichiarare la*



manca di ogni motivazione e, quindi, di giusta causa della revoca attuata dall'AMAT S.p.A. con la delibera oggetto della presente impugnazione adottata nei confronti del Dott. Abrescia) non è sorretta dal requisito dell'interesse ad agire, inteso come aspirazione a conseguire, attraverso l'intervento del Giudice, un determinato provvedimento capace di assicurare protezione al diritto fatto valere in giudizio, essendo evidente che l'accertamento che si sollecita al Tribunale è totalmente disancorato dalla proposizione della domanda risarcitoria alla quale è funzionale e di conseguenza resterebbe fine a se stesso e privo di qualunque concreta utilità per la parte, rendendo del tutto superflua la pronuncia.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e delle attività svolte, in base agli atti si liquidano, in difetto di nota specifica, in € 4.605,00, di cui € 45,00 per spese, € 1.560,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorario.

2) La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della s.p.a. A.M.A.T. costituisce l'epilogo di una complessa vicenda legata alla gestione del servizio pubblico di trasporto urbano, che ha avuto il suo culmine nel dissenso manifestato dagli amministratori nei confronti delle decisioni assunte e delle direttive impartite dal Comune di Taranto nella sua qualità di socio unico.

Essa si colloca quindi nel più ampio contesto, tipico delle società a partecipazione pubblica, della situazione di diffuso conflitto derivante dall'intreccio e dalla commistione fra l'interesse perseguito dall'ente pubblico e quello in cui si esprime e sintetizza la stessa essenza della società come organismo privato avente finalità di lucro, elementi alla luce dei quali va

evidentemente valutata la mancanza di giusta causa di cui gli attori si dolgono in questa sede.

E' noto, al riguardo, che la giusta causa di revoca degli amministratori può risiedere anche in fatti e comportamenti che, pur non integrando alcuna violazione dei doveri inerenti all'espletamento della funzione gestoria, siano oggettivamente tali da impedire la prosecuzione del rapporto, richiedendosi tuttavia in tali ipotesi che non si tratti semplicemente di una divergenza di opinioni ma di situazioni sopravvenute che, determinando la caduta dell'affidamento riposto nelle capacità e nelle attitudini dell'organo amministrativo, compromettano irreparabilmente la relazione fiduciaria che è alla base dell'investitura e si pongano in antitesi con il perseguimento e la realizzazione degli scopi sociali.

Infatti mentre la situazione di insanabile disaccordo fra l'organo preponente e gli amministratori è sufficiente a giustificare il recesso unilaterale dal mandato ad amministrare, ai fini della configurazione della giusta causa occorre che essa si rifletta anche sul piano del rapporto di omogeneità e di coerenza che deve sussistere fra la condotta degli amministratori e gli interessi della società, manifestandosi cioè come espressione della incompatibilità dell'una rispetto agli altri.

In questa prospettiva è del tutto evidente che la peculiare struttura delle società mediante le quali si attua l'intervento pubblico nell'economia, in cui non sempre l'interesse sociale si identifica con quello riferibile agli enti pubblici che vi partecipano, non è priva di implicazioni allorquando si tratti, come nella specie, di valutare la condotta degli amministratori non tanto alla stregua dell'inosservanza di specifici doveri inerenti all'esercizio della



funzione, quanto piuttosto della mancata condivisione di scelte operate prevalentemente in un'ottica pubblicistica o comunque in vista del raggiungimento di obiettivi estranei o non necessariamente coincidenti con quelli della società, quando non in contrasto con essi.

E' quello che emerge analizzando le motivazioni poste dal Comune di Taranto a fondamento della deliberazione di revoca degli amministratori dell'A.M.A.T., le quali attengono sostanzialmente alla mancata ratifica di un'intesa programmatica raggiunta fra il Sindaco ed il Presidente del consiglio di amministrazione con lo scopo di superare i contrasti e le divergenze e destinata a perseguire, secondo le finalità che ne costituiscono la premessa e che trovano esplicita enunciazione nel preambolo dell'atto che la contiene, il riequilibrio del bilancio dell'ente attraverso la modificazione del contratto di affidamento del servizio all'A.M.A.T. (ed in particolare grazie all'abolizione dei contributi relativi agli abbonamenti ed alle linee improduttive), l'acquisizione da parte della società della proprietà dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività di impresa, la vendita del pacchetto di maggioranza delle azioni sociali e la temporanea sospensione dell'assunzione di nuovo personale.

Era infatti accaduto che con le deliberazioni n. 69 del 13.7.2005 (v. il relativo documento nel fascicolo di parte degli attori) e n. 93 del 23.9.2005 (che non risulta allegata al fascicolo ed il cui contenuto è comunque ricostruibile attraverso altri documenti prodotti in giudizio) il Consiglio comunale aveva approvato dapprima il piano di razionalizzazione della spesa pubblica (che prevedeva l'azzeramento dei contributi erogati dal Comune all'A.M.A.T. per un importo complessivo di € 4.292.873,55) e

successivamente il riequilibrio finanziario dell'ente, al quale era funzionale l'acquisizione da parte della società del patrimonio della cooperativa a r. l. STAT in liquidazione dietro corrispettivo da regolare *attraverso lo storno delle partite creditorie e debitorie vantate verso il Comune*, ossia mediante un'operazione da porre in essere in collegamento con la transazione di una annosissima controversia giudiziaria nella quale la STAT, già proprietaria dei beni strumentali utilizzati per lo svolgimento del servizio di pubblico trasporto, ne rivendicava dal Comune l'integrale pagamento (v., in proposito, la bozza della transazione allegata alla deliberazione della Giunta municipale n. 111 del 24.2.2005, in cui si dà atto che essa *si inserisce nella logica del riequilibrio finanziario approvato dal C.C. con delibera n. 93 del 23.9.05*, ed il parere espresso in merito dal collegio sindacale dell'A.M.A.T. in data 24.10.2005).

Tali dati obiettivi ed incontrovertibili bastano a smentire l'assunto della convenuta secondo cui l'atto di intesa del 10.11.2005 prevedeva *una serie di attività tutte volte alla definizione di problematiche riguardanti la stessa AMAT*, essendo al contrario evidente che si trattava di un complesso articolato e coordinato di interventi che sicuramente erano destinati ad incidere nella sfera economica della società ed a modificare l'assetto negoziale della conduzione del servizio e tuttavia avevano la loro genesi nella situazione di disavanzo della gestione finanziaria del Comune e rispondevano essenzialmente all'esigenza di porvi rimedio.

Il che già consente di escludere che l'atteggiamento di dissenso e di prudente attesa assunto da taluni degli amministratori sia indice di ostile ed ostruzionistica resistenza alle strategie ed alle scelte operate dal socio unico



(in cui, stando alla dichiarata intenzione di censurare *l'atteggiamento contrario alla linea amministrativa e politica del Comune*, in definitiva si compendia e si racchiude la sostanza della giusta causa invocata dall'A.M.A.T.), trattandosi piuttosto di accertare le ragioni per le quali essi non le hanno avallate e di valutare se tale condotta, discostandosi dagli interessi sociali, sia tale da costituire idoneo fondamento della revoca del mandato amministrativo.

Al quesito deve darsi risposta negativa in quanto il Collegio, dopo avere esaminato, sia individualmente che nelle reciproche connessioni ed influenze, gli addebiti dichiarati dal rappresentante del socio unico in occasione della riunione assembleare del 15.11.2005, è pervenuto al convincimento secondo cui essi non sono sorretti da adeguate giustificazioni alla luce dei principi generali innanzi sintetizzati e, per converso, il comportamento assunto dagli attori, quand'anche connotato da elementi di opposizione alla linea del socio, è sorretto dal responsabile ed informato apprezzamento della situazione sottoposta alla loro valutazione ed è orientato alla realizzazione dell'interesse sociale cui l'operato degli amministratori deve tendere ed uniformarsi nonostante la peculiare conformazione della struttura del sodalizio.

A tale proposito deve innanzi tutto rilevarsi che Russo Massimiliano e Messinese Alberto non parteciparono alla riunione in cui il consiglio di amministrazione deliberò di non ratificare l'atto di intesa con il Comune e pertanto la loro assenza, se da un lato non è idonea a giustificare la revoca sotto il profilo della menomazione del rapporto fiduciario (non avendo la convenuta nemmeno affermato che fosse deliberatamente preordinata a frustrare il perfezionamento dell'accordo, così da costituire sintomo della

posizione antagonistica assunta nei confronti del socio), dall'altro non ha costituito oggetto di enunciazione nella sede assembleare in cui la revoca è stata deliberata e quindi è da escludere in radice che essa possa costituire valido motivo di addebito, non bastando evidentemente, a tal fine, la postuma deduzione fatta dalla convenuta con la comparsa di costituzione nel presente giudizio.

Per le stesse ragioni, poi, è evidente che la mancata approvazione dell'atto di intesa predisposto dal Comune con l'accordo del Presidente del consiglio di amministrazione non può essere ascritta anche ai componenti che non vi hanno in alcun modo contribuito, sebbene ciascuno di essi sia stato indistintamente accomunato nel giudizio di biasimo e di censura formulato dal socio unico anche in relazione a tale aspetto della vicenda, non potendosi ovviamente conoscere quale sarebbe stata la posizione che essi avrebbero assunto in merito alla questione se avessero partecipato alla decisione.

Quanto agli ulteriori addebiti, è sufficiente analizzarne il contenuto per rendersi conto che, sebbene la condotta degli amministratori si sia risolta alla fine in una sostanziale sconfessione degli intendimenti e degli obiettivi del socio unico, non per questo se ne può semplicisticamente inferire l'idoneità a compromettere il *pactum fiduciae*, la cui resistenza va pur sempre valutata al metro della capacità degli amministratori di perseguire e di realizzare gli interessi della società, ed in specie quello alla conservazione ed alla valorizzazione del proprio patrimonio ed al raggiungimento di risultati economici coerenti con la finalità di lucro che indiscutibilmente ne distingue l'attività.

Intanto deve osservarsi che la valutazione negativa circa la decisione di



impugnare le deliberazioni finalizzate al riequilibrio finanziario del Comune è stata operata senza tenere conto del fatto che in realtà non ha avuto alcun seguito ed anzi il consiglio di amministrazione l'ha successivamente revocata pur senza rinunciare del tutto al proposito di coltivarla in caso di concreta attuazione dei tagli (v. la deliberazione assunta in data 15.11.2005).

Ma, soprattutto, il socio unico ha trascurato di considerare le ragioni che ne avevano determinato l'adozione, astraendo completamente dalla finalità, che vi era sottesa, di salvaguardare l'equilibrio degli assetti negoziali relativi allo svolgimento del servizio di trasporto, che quelle deliberazioni minacciavano di stravolgere attraverso la modificazione unilaterale di alcuni degli elementi qualificanti del contratto di affidamento (v., in proposito, la deliberazione n.16 in data 25.8.2005 del c.d.a.).

Inoltre, con riferimento alla mancata vendita del pacchetto azionario di maggioranza della società, non può prescindersi dal considerare che la possibilità di affidamento diretto del servizio pubblico, secondo la disposizione di cui all'art. 113 quinto comma lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, è subordinata alla condizione che l'ente affidante eserciti sul gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e che tale requisito deve ritenersi escluso in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria (cfr., fra le pronunzie più recenti, Cons. di Stato, Adun. Plenaria, 3.3.2008 n. 1).

Più che fondate, pertanto, erano le riserve e le perplessità manifestate dal consiglio di amministrazione dell'A.M.A.T. in merito all'espletamento delle procedure finalizzate alla vendita del pacchetto di maggioranza del capitale,

di cui era stato incaricato dal Comune, e ben a ragione ritenne di doversene astenere, in ossequio al dovere di adoperarsi in vista dell'attuazione degli obiettivi sociali, onde scongiurare una modificazione dell'assetto societario che avrebbe potuto reagire sul regime di affidamento, determinandone la illegittimità e quindi la decadenza, con inevitabili ricadute sulla solidità e forse sulla stessa esistenza della società.

Quanto poi alla determinazione di espletare la procedura concorsuale per l'assunzione di nuovi dipendenti, vivamente osteggiata dal socio unico, è evidente che essa va necessariamente valutata in inscindibile correlazione con le esigenze di funzionalità del servizio (adeguatamente illustrate nell'apposita relazione predisposta dall'ing. Giovanni Matichecchia in aderenza ai criteri stabiliti dalla Regione Puglia) e che, sebbene ogni giudizio al riguardo debba essere rapportato alla situazione esistente in quel determinato momento, i successivi sviluppi della questione hanno retrospettivamente dimostrato la totale rispondenza dell'operato degli amministratori alla necessità di incrementare la dotazione organica del personale, visto che la società ha effettivamente portato a compimento la procedura di assunzione secondo le modalità indicate nella citata relazione.

In assenza di giusta causa, gli attori, a termini dell'art. 2383 terzo comma c.c., hanno diritto al risarcimento del danno, la cui entità deve essere tuttavia circoscritta alla somma di danaro corrispondente al compenso che avrebbero percepito fino alla naturale scadenza del mandato, essendo incontestabile che la anticipata cessazione del rapporto ha impedito loro di conseguire l'indennità prevista dallo statuto sociale per l'espletamento della carica.



Non sussistono, invece, i presupposti del reato di diffamazione pretesamente consumato nei loro confronti dal rappresentante del socio unico in seno all'assemblea a seguito della quale fu revocato l'incarico, da cui fanno discendere l'obbligo solidale del Comune di Taranto (a tal fine evocato in giudizio con l'atto di chiamata in causa e rimasto contumace) e della società, la quale ne ha avallato e condiviso le motivazioni, di risarcire l'ulteriore pregiudizio consistente, oltre che nel *pretium doloris*, nella lesione della reputazione e del decoro professionale.



L'affermazione dell'assessore Umberto Ingrosso (secondo cui *il c.d.a. non solo si rendeva inadempiente ma addirittura con un comportamento gravemente colposo, quasi doloso, ha deliberato di procedere ad un concorso per l'assunzione di un numero sproporzionato di dipendenti rispetto alle esigenze dell'A.M.A.T. s.p.a., rendendo, di fatto, invendibile la quota di maggioranza della società sul mercato*) appare al Collegio meramente ricognitiva di uno degli aspetti in cui si è ritenuto di ravvisare le ragioni della revoca, non costituendo che l'esplicitazione e l'illustrazione del giudizio critico formulato nei confronti degli amministratori.

La stessa connotazione di dolo che in tal modo si è inteso conferire alla decisione di procedere alle nuove assunzioni, anche laddove se ne voglia cogliere il non casuale collegamento con il proposito di vanificare la vendita del pacchetto di maggioranza, non esorbita dai limiti della legittima censura del loro operato in quanto ne sottolinea e rafforza la volontarietà ed il significato di dissenso rispetto all'indirizzo del socio (che poi riassume e sintetizza la motivazione di fondo della decisione), senza per questo trascendere a valutazioni incompatibili con il doveroso rispetto della sfera

della dignità personale e professionale, e ciò soprattutto se si considera che sono stati proprio gli attori che, rivendicando orgogliosamente alla propria condotta il riconoscimento della finalità di preservare la società da ogni possibile conseguenza dannosa che potesse derivare dalle avventate iniziative assunte dalla proprietà, hanno giustamente valorizzato la fermezza del loro atteggiamento e la risoluta posizione assunta di fronte alle pressanti sollecitazioni ricevute dai rappresentanti del Comune.

Giova peraltro considerare che il diritto di critica, proprio perché consiste nella manifestazione di un'opinione differente da quella altrui, si esteriorizza, di regola, attraverso un giudizio che non può evidentemente rispondere ai canoni della obiettività e della imparzialità.

Il fatto, dunque, che agli attori siano stati mossi degli addebiti successivamente rivelatisi privi di fondamento in rapporto alle esigenze di sana e corretta amministrazione della società non comporta automaticamente la natura diffamatoria di tali affermazioni, le quali rivestono una finalità prevalentemente valutativa e, nei termini in cui sono state formulate, si sottraggono ad ogni possibile censura sotto il profilo della compostezza espressiva e della rilevanza dell'argomento trattato.

Allo stesso modo, l'aver profferito quelle affermazioni in seno all'assemblea appositamente convocata per deliberare intorno alla revoca degli amministratori, lungi dal costituire elemento rivelatore della loro offensività, rende di immediata percezione il rapporto di congruità esistente fra il contenuto delle frasi pronunziate dall'assessore Ingrosso e la sede destinata ad ospitarle, evidentemente deputata a provocare riflessioni e valutazioni in merito all'operato degli amministratori.



L'art. 21 dello statuto sociale prevede al terzo comma che gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con deliberazione del 13.12.2003 l'assemblea della s.p.a. A.M.A.T. ha rinnovato il consiglio di amministrazione per la durata di tre anni a decorrere dal 12.1.2004 ed ha contestualmente determinato in € 2.040,53 l'importo dell'indennità mensile riconosciuta ai singoli componenti diversi dal Presidente e dal vice Presidente.

La scadenza del mandato va collocata nel maggio 2007, mese nel quale si è tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (v. la deduzione degli attori, non contestata dalla convenuta).

In difetto di ulteriori specificazioni deve inoltre ritenersi, considerata la decorrenza dell'incarico, che l'indennità del mese di novembre 2005 sia stata corrisposta agli amministratori prima della loro revoca, risalente al 15.11.2005.

Compete in definitiva a ciascuno degli attori la somma di € 36.783,54 (= € 2.040,53 x n. 18 mensilità), la quale, vertendosi in fattispecie di risarcimento del danno, esprime un debito di valore e deve essere quindi ragguagliata all'attualità mediante applicazione degli indici I.S.T.A.T., con maggiorazione degli interessi legali da calcolare, con decorrenza dalla data mensile di maturazione, su ciascuno dei ratei del compenso fino al definitivo adempimento.

Non si ravvisano i presupposti per disporre forme di pubblicità della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., tenuto conto dell'assenza di elementi di

lesività ulteriori e diversi da quelli strettamente patrimoniali.

Le spese del giudizio (liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, alle questioni trattate ed alle attività svolte) vanno poste a carico della convenuta nella congrua misura dei 2/3, mentre il limitato accoglimento della domanda ne giustifica la compensazione per la residua quota.

P.Q.M.

il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

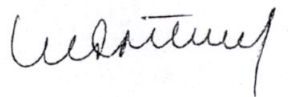
- 
- 1) rigetta le domande proposte con citazione notificata in data 6.2.2006 da Abrescia Domenico nei confronti della s.p.a. A.M.A.T. e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 4.605,00, oltre I.V.A. e C.A.P. ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
  - 2) rigetta la domanda proposta da Russo Massimiliano e Messinese Alberto nei confronti del Comune di Taranto con atto di chiamata in causa notificato in data 28.7.2006;
  - 3) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Russo Massimiliano e Messinese Alberto nei confronti della s.p.a. A.M.A.T. con citazione notificata il 16.2.2006 e con memoria di replica notificata il 27.7.2006 e conseguentemente così provvede: a) riconosciuta la mancanza di giusta causa della revoca dalla carica di consiglieri di amministrazione, condanna la s.p.a. A.M.A.T. a pagare a ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 36.783,54, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come specificato in motivazione; c) liquidate le spese del giudizio in € 6.663,00 (di cui € 543,00 per spese, € 2.120,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorario), condanna la convenuta a rifonderne agli attori i 2/3 (oltre I.V.A. e C.A.P. ed il rimborso secondo
- 



tariffa delle spese generali) e le compensa per la restante quota.

Così deciso il 24.4.2009 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.

Il Presidente estensore

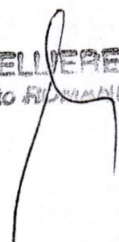


77 GIU. 2009

DEPOSITATA OGGI \_\_\_\_\_ NELLA  
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO



IL CANCELLIERE - C1  
(Renato RIVANO)



**REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,  
di mettere a esecuzione il presente titolo ,al Pubblico Ministero di darvi assistenza ,  
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quanto ne siano legalmente  
richiesti.

Taranto 25 GIU. 2009



*Il Cancelliere CI*  
**RENATO ROMANO**

E' copia esecutiva , conforme all'originale , che si rilascia a richiesta  
dell'Avv. EVERARDO ZILIO

Per uso notifica:

Taranto , 25 GIU. 2009



*Il Cancelliere CI*  
**RENATO ROMANO**

E' copia autentica di copia autentica

Taranto , 25 GIU. 2009



*Il Cancelliere CI*  
**RENATO ROMANO**